



19.9.2023

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale 2023

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(dal 13 dicembre 2022 al 27 marzo 2023)

Indice

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale 2023.....	1
1 Introduzione.....	3
2 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO ₂ (ordinanza sul CO ₂ ; RS 641.711)	4
2.1 Situazione iniziale.....	4
2.2 Pareri pervenuti	4
2.3 Risultati della procedura di consultazione	4
2.3.1 Osservazioni generali.....	4
2.3.2 Pareri su singoli articoli	5
2.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni	9
3.....	16
4 Rapporto sui risultati concernente l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41).....	16
4.1 Introduzione.....	16
4.2 Situazione iniziale.....	16
4.3 Pareri pervenuti	16
4.4 Risultati della procedura di consultazione	17
4.4.1 Osservazioni generali.....	17
4.4.2 Pareri sui singoli articoli	17
4.4.3 Proposte che esulano dal progetto / Ulteriori proposte e osservazioni	18
4.4.4 Valutazione dell'attuazione	18
5 Rapporto sui risultati concernente l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)	19
5.1 Situazione iniziale.....	19
5.2 Pareri pervenuti	19
5.3 Risultati della procedura di consultazione	19
5.3.1 Osservazioni generali.....	19
5.3.2 Pareri sui singoli articoli	19
5.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Ulteriori proposte e osservazioni	22
5.3.4 Valutazione dell'attuazione	22
6 Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni.....	23

1 Introduzione

Il presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale comprende le modifiche alle seguenti ordinanze:

- ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711);
- ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911);
- ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41);
- ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710).

Il 13 dicembre 2022 il DATEC ha avviato la procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023, che si è protratta fino al 27 marzo 2023. Nel complesso, 26 Cantoni e 86 altre organizzazioni hanno espresso un parere su una o più ordinanze. Il PLR e l'Union svizzera degli imprenditori hanno rinunciato esplicitamente a prendere posizione.

2 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711)

2.1 Situazione iniziale

Con la ratifica dell'Accordo di Parigi il 6 ottobre 2017, la Svizzera si è impegnata a livello internazionale a dimezzare le sue emissioni di gas serra entro il 2030 e a ridurle in media del 35 per cento negli anni 2021–2030 rispetto al 1990. Il Parlamento ha approvato questo obiettivo con il decreto federale del 16 giugno 2017¹. L'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti e i valori obiettivo per i veicoli nuovi sono strumenti importanti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione definiti. Le modifiche all'ordinanza sul CO₂ sottoposte a consultazione riguardano in particolare questi due strumenti.

Nell'ambito dell'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti, il presente progetto posto in consultazione mira a semplificare l'esecuzione. La revisione introduce la definizione delle condizioni di ammissione per gli organismi di convalida e di controllo a livello di ordinanza, maggiore flessibilità dei progetti per l'utilizzo dell'idrogeno e del carbone vegetale e l'esclusione di progetti con impianti che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati. Inoltre, la revisione comprende la semplificazione dei metodi di calcolo e l'ampliamento del campo d'applicazione per i progetti relativi alle reti di riscaldamento a distanza.

Nell'ambito delle prescrizioni relative alle emissioni di CO₂ per i veicoli nuovi occorre adattare il sistema di esecuzione esistente agli sviluppi attuali e, ove possibile, snellirlo. La ripartizione delle competenze tra l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) viene ridefinita. Inoltre, il progetto posto in consultazione comprende un adattamento del campo d'applicazione e modifiche risultanti dalla digitalizzazione dei processi di immatricolazione dei veicoli.

Le linee guida dell'Accordo di Parigi prescrivono l'uso di valori aggiornati per valutare l'impatto climatico dei gas serra. I valori aggiornati corrispondono alle scoperte scientifiche più recenti e sono ricavati dal quinto rapporto di valutazione del Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)².

2.2 Pareri pervenuti

Sulla revisione dell'ordinanza sul CO₂ sono pervenuti complessivamente 77 pareri, tra cui quelli di tutti i 26 Cantoni, di 3 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale come pure di DCPA, CCA e UCS.

Alcuni partecipanti sostengono esplicitamente il parere di altre organizzazioni: usam condivide il parere di KliK e VFAS, economiesuisse il parere di VFAS, USDCR quello di USC e DCPA quello di CCA.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali

Dei 77 pareri pervenuti, 50 partecipanti accolgono con favore il progetto posto in consultazione interamente o in gran parte. Si tratta di tutti i 26 Cantoni, di UCS e USS, come pure di PS, associazioni ambientaliste e associazioni economiche. Electrosuisse e Swiss Aerodromes hanno comunicato di non avere osservazioni sul progetto. Go-climate, Holzenergie Rikon, UAK e VFAS respingono il progetto (in parte o in tutto). Go-climate, Holzenergie Rikon e UAK respingono in generale una revisione dell'ordinanza, poiché una nuova revisione è prevista per il 1° gennaio 2025, quindi quella attuale sarebbe valida solo per un breve periodo e

¹ FF 2017 3687

² Potenziale di riscaldamento (GWP100) secondo la tabella 8.A.1 tratta da The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013.

comporterebbe un onere supplementare. 23 partecipanti non si sono espressi sul progetto nel suo insieme.

2.3.2 Pareri su singoli articoli

Articolo 5b capoverso 3

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, APP, Holzenergie Rikon, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono la modifica dell'articolo 5b.

Articolo 6 capoverso 5 e articolo 9 capoverso 3^{bis}

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, JardinSuisse, KliK, CCA, Ökostrom, PSL, VFAS e USPV accolgono le modifiche di questi due articoli. Inoltre, sono pervenute le seguenti richieste: le visite senza preavviso dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nell'ambito dei sopralluoghi dell'organismo di convalida e di controllo non sono opportune e la partecipazione dell'UFAM deve essere notificata per tempo ai richiedenti (go-climate e UAK). I sopralluoghi devono essere notificati al richiedente, ma non necessariamente all'UFAM (Holzenergie Rikon). Nell'organizzazione e nello svolgimento dei sopralluoghi occorre tenere conto dei processi operativi sul sito del progetto (JardinSuisse e USPV).

Articolo 11a

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte. Holzenergie Rikon propone lo stralcio dell'articolo e di affidare il controllo all'UFAM, risparmiando così un organismo intermedio e anche costi.

Articolo 17 capoversi 2 e 3

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte.

Articolo 17d capoversi 3 e 4

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, NE, GE, JU come pure aeesuisse, KliK, Ökostrom e PSL accolgono le modifiche proposte all'articolo 17d. Il Cantone di SO respinge le modifiche, argomentando che il requisito aggiuntivo del chilometraggio non consentirebbe più il collaudo in officina dei veicoli, per cui questa disposizione graverebbe sulle capacità di verifica del controllo dei veicoli a motore. Anche economiesuisse, usam, UDC e VFAS respingono le modifiche. L'UDC la ritiene un'ingerenza ingiustificata nella libertà economica.

UPSA, Auto Schweiz, I Verdi, Alliance Climatique, PUSCH, SES, PS, routesuisse, TCS, ATA e WWF concordano con le modifiche del capoverso 3, facendo riferimento al fatto che possono impedire di eludere le prescrizioni relative alle emissioni di CO₂ per i veicoli nuovi data dall'attesa del termine di sei mesi finora applicato. UPSA e routesuisse motivano inoltre la loro approvazione con il fatto che in questo modo si eliminerebbe la distorsione della concorrenza tra importatori diversi sul mercato dei veicoli nuovi. I Verdi, Alliance Climatique, PUSCH, SES, PS, ATA e WWF osservano che permangono varie e ulteriori possibilità di elusione, altresì da affrontare. I Cantoni di ZH, TG, VS e la CCA affermano che norme di questo tipo sono sempre potenzialmente eludibili. Per il Cantone TI le modifiche previste sono in linea di principio misure adeguate, ma richiederebbero ulteriori controlli specifici all'importazione da disciplinare a livello nazionale. Sostiene inoltre che il capoverso 3 andrebbe riformulato per rendere il decreto più comprensibile.

Economiesuisse, usam e VFAS chiedono che il termine di cui al capoverso 3 sia ridotto a tre mesi, analogamente all'UE così da poter evitare oneri doppi. In caso di attuazione del termine

di 12 mesi, economiesuisse chiede che l'entrata in vigore sia fissata al 1° gennaio 2025 o che vi sia un periodo di transizione di almeno sei mesi.

VFAS è favorevole l'abrogazione del capoverso 4.

Articolo 17e

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte.

Articolo 19 capoverso 1

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte.

Articolo 22a capoverso 2

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom e PSL accolgono le modifiche proposte.

I Verdi, Alliance Climatique, PUSCH, SES, PS, ATA e WWF non concordano con la possibilità già esistente di cedere i veicoli ad altri importatori, poiché ciò consente la vendita senza sanzioni di ulteriori veicoli ad elevate emissioni di CO₂. Chiedono quindi di adoperarsi, affinché tali cessioni non siano più possibili.

VFAS non concorda con le modifiche dell'articolo 22a; per usam e VFAS si dovrebbe invece promuovere lo scambio delle emissioni dei veicoli. Tale scambio non deve essere legato alla prima messa in circolazione e dovrebbe essere possibile scambiare non solo singoli veicoli ma anche quantità determinate di CO₂.

Articolo 23 capoversi 1 e 2

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom e PSL accolgono le modifiche proposte.

Ai fini del rafforzamento dello scambio di emissioni richiesto, VFAS ritiene che gli importatori non debbano più comunicare i dati del veicolo antecedentemente alla prima messa in circolazione. Anche la certificazione dei veicoli non deve più essere legata alla prima messa in circolazione.

Articolo 25 capoverso 1

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte. Il Cantone TI concorda con la procedura descritta nel rapporto esplicativo, che però non vede riprodotta nel testo dell'ordinanza. Per contro, i Cantoni di ZH, BS, BL, TG, VS come pure la CCA chiedono che nel caso di veicoli ibridi plug-in restino determinanti le emissioni di CO₂ combinate per la propulsione a carburante, in quanto il fattore di utilizzo adottato dal metodo WLTP sovrastima la quota di veicoli ibridi plug-in utilizzati con propulsione elettrica. Anche I Verdi, Alliance Climatique, PUSCH, SES, PS, ATA e WWF sottolineano la discrepanza tra le emissioni reali di CO₂ e i valori WLTP. Chiedono che nei calcoli relativi ai veicoli ibridi plug-in i valori WLTP siano moltiplicati per un fattore 3 e questo finché si disporrà di dati più affidabili sui consumi reali.

Articolo 35 capoversi 1 e 1^{bis}

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom e PSL accolgono le modifiche proposte.

VFAS concorda con il capoverso 1. Il Cantone del VS raccomanda di definire più precisamente nell'ordinanza che non si tratta di una sanzione penale.

Avendo precedentemente chiesto la possibilità di scambiare quote di emissioni di CO₂ per gli importatori di veicoli, VFAS chiede lo stralcio dell'articolo 35 capoverso 1^{bis}.

Articolo 37 capoverso 1

I Cantoni di ZH, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TI, NE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte. Il Cantone del JU sostiene il versamento dei proventi derivanti dalle sanzioni al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Alcuni Cantoni respingono l'articolo (Cantoni di LU, FR, SG, GR e GE), sostenendo che i proventi destinati al FOSTRA devono essere utilizzati esclusivamente per programmi d'agglomerato relativi a piste ciclabili e pedonali o per il trasporto pubblico (LU, AR, SG, VS e GE), per il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LU, AR, SG, VS e GE), per misure di protezione del clima e di adattamento al clima (GR) o per gli scopi di cui al capitolo 9 (LU, FR e VS).

Articolo 91 capoverso 5

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, KliK, CCA, Ökostrom e PSL accolgono le modifiche proposte. VFAS accoglie solo le lettere a e b. DCPA, AEnEC, go-climate, Holzenergie Rikon, JardinSuisse, RETS e UAK concordano solo parzialmente con le modifiche di cui alla lettera b.

Articolo 134 capoverso 1 lett. a

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, KliK, CCA, Ökostrom, PSL, VFAS e USPV accolgono la modifica proposta.

Allegato 1

I Cantoni di ZH, LU, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, VD, NE, GE, JU come pure aeesuisse, KliK, Alliance Climatique, CCA, Ökostrom, PUSCH, SES, PS, VFAS, ATA e WWF accolgono le modifiche proposte.

USDRCR, USC, usam, PSL, UDC e VMI respingono l'adeguamento dei valori relativi all'impatto climatico. Nel caso del metano serve un calcolo che rappresenti meglio il reale effetto di riscaldamento dovuto alla vita breve di questo gas serra o che si riferisca esplicitamente solo al metano di origine fossile. L'UDC sottolinea la minaccia alla sicurezza alimentare.

I Cantoni di BS e BL vorrebbero sapere se l'adeguamento dei valori relativi all'impatto climatico nell'inventario nazionale dei gas serra sarà applicato anche retroattivamente.

Allegato 3 lettere e, h, j³

I Cantoni di ZH, NW, SO, BS, BL, SG, TI, NE come pure PSL e VFAS accolgono con favore le modifiche proposte.

I Cantoni di LU, FR, AI, AG, VS, GE e JU come pure aeesuisse, Holzenergie Rikon, KliK, Alliance Climatique, CCA, Ökostrom, PUSCH, SES, PS, ATA, USPV e WWF accolgono la disposizione di cui alla lettera e. Secondo il Cantone dei GR, la lettera e dovrebbe essere integrata con requisiti minimi di efficienza energetica, in quanto l'idrogeno dovrebbe essere impiegato solo quando non esistono alternative più efficienti. Aeesuisse chiede di utilizzare il termine «idrogeno a bilancio neutro di CO₂» anziché bioidrogeno.

Alla modifica della lettera h sono favorevoli il Cantone di LU come pure aeesuisse, Alliance Climatique, PUSCH, SES, PS, ATA e WWF. Alcuni partecipanti chiedono di adeguare il

³ Nel modulo di risposta inviato ai partecipanti invitati alla procedura di consultazione è stata riportata erroneamente la lettera f anziché la lettera j. Nel disegno di atto legislativo la lettera f non viene sottoposta a revisione. Diversi partecipanti hanno richiamato l'attenzione su questo aspetto.

modello del numero 1 (fatta eccezione per progetti in cui il carbone vegetale viene utilizzato come concime): Charnet, First Climate e USPV richiamano l'attenzione sulla restrizione quantitativa che entrerà in vigore nel 2024 nell'ambito della revisione dell'ordinanza sui concimi. Il Cantone di AG e First Climate chiedono lo stralcio della restrizione quantitativa di otto tonnellate per ettaro di cui alla lettera h numero 1. USC chiede una riduzione dei requisiti per l'impiego di carbone vegetale nel suolo. I requisiti dell'ordinanza sui concimi renderebbero più oneroso l'impiego del carbone vegetale, che ha proprietà agricole positive oltre alla capacità di assorbimento del carbonio. L'impiego di carbone vegetale in agricoltura deve essere prioritario rispetto al suo utilizzo nei materiali da costruzione. Per Charnet e KliK lo standard EBC per il carbone vegetale elimina le preoccupazioni relative all'eventuale immissione di inquinanti nel suolo. Charnet e KliK si esprimono a favore di un impiego più flessibile del carbone vegetale nel suolo, calcolando le otto tonnellate per ettaro e il periodo di credito come valore medio sull'intera superficie agricola utile di un agricoltore. I Cantoni di GR, GE e JU, invece, chiedono lo stralcio della deroga per l'impiego di carbone vegetale come concime, sottolineando l'assenza di studi sistematici e il rischio di immissione di inquinanti nel suolo. Anche il Cantone di UR fa riferimento a queste incertezze.

Ökostrom privilegia l'impiego di carbone vegetale in agricoltura rispetto a quello come materiale di costruzione, chiedendo quindi lo stralcio del numero 2. USPV condivide tale parere.

I Cantoni di FR, AR, AI, VS come pure la CCA chiedono lo stralcio delle deroghe per l'impiego di carbone vegetale (sia come concime sia come materiale di costruzione). Si fa riferimento a eccessive incertezze nella quantificazione per l'impiego come concime nonché all'incertezza della durata di stoccaggio per l'impiego come materiale di costruzione (a causa della vita utile non chiara degli edifici).

Sono favorevoli alla lettera j, che esclude l'impiego di prodotti refrigeranti fluorurati nei progetti di compensazione, i Cantoni di FR, AI, GR, AG, VS, GE, JU, nonché da Holzenergie Rikon, CCA, myclimate e Ökostrom. Myclimate teme che l'inasprimento si applichi solo ai nuovi progetti, continuando invece a rilasciare attestati per progetti già realizzati. Economiesuisse, AEnEC, EZS, APP, ImmoClima, InfraWatt, KliK, usam, suisselec e ATF/SVK chiedono lo stralcio della lettera j. Aesuisse, economiesuisse, AEnEC, EZS, InfraWatt, KliK, usam, suisselec e ATF/SVK rimandano all'impatto climatico della sostituzione di sistemi di riscaldamento fossili con pompe di calore, attualmente promossa mediante progetti di compensazione. Aesuisse, AEnEC, APP, ImmoClima e suisselec sottolineano le difficoltà di approvvigionamento già esistenti, la dipendenza delle pompe di calore dall'UE o l'impossibilità di coprire la domanda di pompe di calore esclusivamente con impianti a gas rinnovabili. Aesuisse, InfraWatt e suisselec fanno presente anche l'attuale tasso di riciclaggio anticipata. Aesuisse, AEnEC, EZS, APP, ImmoClima, InfraWatt, KliK, suisselec e ATF/SVK rimandano inoltre alla revisione in corso dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici⁴ e alla relativa regolamentazione dei prodotti refrigeranti.

Allegato 3a

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aesuisse, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte. Holzenergie Rikon concorda con le modifiche ai numeri 1–3.2, 3.6, 4.1, 4.3. KliK concorda con la maggior parte dei numeri di cui all'allegato 3a, fatte salve le eccezioni di seguito elencate.

Il Cantone del VS e RETS condividono la standardizzazione dei metodi di calcolo per le reti di riscaldamento a distanza di cui all'allegato 3a. Per i Cantoni di BS e BL le direttive ambientali per le reti di riscaldamento a distanza non devono essere ulteriormente incrementate.

JardinSuisse, RETS e USPV sostengono l'ampliamento del campo d'applicazione dell'allegato 3a a tutte le reti di riscaldamento a distanza (n. 1). Holzenergie Rikon chiede di riformulare la lettera b come segue: «l'ampliamento o la densificazione della rete di teleriscaldamento di una rete di riscaldamento a distanza esistente (...)». EZS, InfraWatt, KliK e usam respingono

⁴ RS 814.81

l'ampliamento del campo d'applicazione del metodo standard, poiché la standardizzazione pregiudicherebbe la corretta determinazione delle emissioni di riferimento.

Il Cantone di FR condivide il fatto che, tra le altre cose, il calcolo delle emissioni di riferimento al numero 3.4 impedisca il doppio conteggio con il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Holzenergie Rikon, KliK e usam respingono lo stralcio del fattore di riduzione della remunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi (RIC) al numero 3.4 contestuale alla riduzione del fattore di emissione per gli utilizzatori esistenti. Solo pochissimi progetti trarrebbero beneficio da questa semplificazione, mentre per la maggior parte la stessa comporterebbe una minore efficacia. In alternativa, go-climate, Holzenergie Rikon e UAK propongono un fattore di emissione forfettario separato per i progetti RIC.

Holzenergie Rikon chiede inoltre che la quantità di calore misurata per gli utilizzatori di calore possa essere espressa in kWh o in MWh (n. 4.2), poiché soprattutto per gli utilizzatori più piccoli la misurazione viene effettuata in kWh.

Allegato 3b

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte.

Allegato 4a

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte.

Allegato 5

I Cantoni di ZH, LU, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU come pure aeesuisse, Auto Schweiz, KliK, CCA, Ökostrom, PSL e VFAS accolgono le modifiche proposte.

2.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni

Osservazioni generali

Per i Cantoni di SG, VS come pure per il TCS, la revisione dell'ordinanza rappresenta un'occasione mancata per affinare ulteriori strumenti e/o rafforzare l'impatto climatico dell'ordinanza. Il Cantone di GE osserva inoltre che il progetto non determina alcun incremento dell'impatto climatico.

Il Cantone del VS avrebbe apprezzato che il progetto prevedesse una permanenza dei pozzi di carbonio di almeno 100 anni (come i Cantoni di AI e JU), un aumento della tassa sul CO₂, un inasprimento dei criteri per la partecipazione al sistema SSQE (come i Cantoni di SG e JU) nonché una redistribuzione più ampia, più equa e più evidente (come il Cantone di AI). I Cantoni di ZH, VS, la DCPA come pure la CCA chiedono che nelle prescrizioni relative alle emissioni di CO₂ per i veicoli nuovi siano previsti maggiori incentivi per i veicoli più leggeri, con conseguente adeguamento del calcolo dell'obiettivo di emissione individuale.

I Cantoni di OW e GE come pure Swissmem sono favorevoli alla semplificazione dell'esecuzione riguardo alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli nuovi. Nel settore dei trasporti, DCPA e CCA avrebbero auspicato l'esame di una normativa basata sul principio di causalità.

I Cantoni di VS e JU temono che l'ammissione delle prestazioni dei pozzi di carbonio nei progetti di compensazione o lo strumento di compensazione in sé siano in contraddizione con gli sforzi per ridurre le emissioni. BoscoSvizzero deplora che la computabilità delle prestazioni dei pozzi di carbonio sia ormai disciplinata solo a livello di ordinanza. La computabilità deve essere ripresa in conformità con il testo contenuto nella revisione totale della legge sul CO₂ che è stata respinta. I Cantoni di OW, BS, BL, GE come pure ECO SWISS e Swissmem sono

generalmente favorevoli alla semplificazione dell'esecuzione riguardo allo strumento di compensazione.

Nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni, Axpo chiede che, non appena saranno adottate, le modifiche relative alla produzione di idrogeno nell'UE siano riprese anche nel sistema SSQE svizzero.

Articolo 8a capoverso 1

Secondo Charnet, First Climate, KliK e usam l'iscrizione nel registro fondiario richiesta comporterebbe elevati ostacoli amministrativi per l'impiego di carbone vegetale, quindi chiedono che sia sostituita da un'iscrizione in un sistema elettronico di gestione dei dati accessibile al pubblico.

Articolo 24

VFAS chiede che siano consentite altre fonti di dati oltre alle misurazioni dei cicli NEDC e WLTP, in particolare rapporti secondo la procedura di prova statunitense FTP.

Articolo 26

I Verdi, Alliance Climatique, PUSCH, SES, PS, ATA e WWF sostengono che molte delle innovazioni ecocompatibili nonché attualmente computabili sono ormai molto diffuse nei veicoli nuovi, soprattutto nel parco veicoli nuovi svizzero. Chiedono che siano computabili solo le innovazioni ecocompatibili per le quali il produttore o l'importatore può dimostrare il carattere innovativo anche per il mercato svizzero dei veicoli nuovi.

Articolo 27

Usam e VFAS chiedono che sia previsto un phasing-in anche per le automobili, oltre che per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, considerato che, tra le altre cose, in seguito al respingimento della revisione totale della legge sul CO₂, manca una base giuridica che giustifichi lo stralcio delle modalità di introduzione per le automobili.

Articolo 30

Alliance Climatique, PUSCH, SES, PS, ATA e WWF non comprendono perché le emissioni che superano l'obiettivo individuale vengano sempre arrotondate per difetto ai fini del calcolo delle sanzioni e chiedono che si utilizzi l'arrotondamento aritmetico.

Usam e VFAS ritengono che, qualora le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi siano inferiori all'obiettivo individuale, si debba poter riportare il valore inferiore al periodo successivo e questo ai fini dello scambio di CO₂ menzionato in precedenza.

Articolo 35 capoverso 3

VFAS chiede di ridurre del 5 per cento le eventuali sanzioni per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nel 2024, considerato che, tra le altre cose, in seguito al respingimento della revisione totale della legge sul CO₂ manca una base giuridica che giustifichi lo stralcio delle modalità di introduzione per le automobili.

Ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

VFAS chiede che la mozione Darbellay (13.3818) «Snellimento delle procedure d'immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale» venga attuata con una modifica dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b OETV, consentendo l'immatricolazione amministrativa di veicoli delle categorie M, N e O sulla base di certificati di conformità in formato sia elettronico che cartaceo conformemente al Regolamento UE 2018/858.

⁵ RS 741.41

VFAS chiede inoltre che i veicoli immatricolati all'estero siano considerati nuovi ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 lettera b OETV, purché abbiano un chilometraggio inferiore a 6000 km (anziché 2000 km) o non superino le 150 ore di servizio (anziché 70 h). VFAS giustifica questa richiesta con la revoca della precedente restrizione all'importazione di veicoli e con l'aumento delle difficoltà di approvvigionamento.

3 Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911)

3.1. Situazione iniziale

In seguito all'adozione della mozione 19.4615 «Vietare la vendita di neofite invasive» presentata dalla consigliera nazionale Claudia Friedl, il Consiglio federale è stato incaricato di creare un quadro normativo per vietare la vendita di piante alloctone invasive. In linea con lo spirito della mozione come pure con la struttura e la nomenclatura dell'OEDA, al divieto di utilizzazione che quest'ultima già sanciva è stato aggiunto il divieto di mettere in commercio le piante alloctone invasive più problematiche dal punto di vista ambientale. La messa in commercio comprende non solo la vendita, ma anche la fornitura a terzi mediante scambio o dono, nonché l'importazione. Con il divieto di mettere in commercio, le attività lucrative e non lucrative di natura simile e che presentano rischi analoghi di emissione nell'ambiente sono trattate in modo equivalente dai nuovi obblighi.

Di conseguenza, l'OEDA è ora sottoposta a una revisione parziale sulla base dell'articolo 29^f della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). L'articolo 15 OEDA è stato integrato con il nuovo capoverso 2^{bis}, che vieta l'immissione sul mercato di organismi alloctoni invasivi – specificati dal nuovo allegato 2.2 – ai fini dell'utilizzazione diretta nell'ambiente. La nuova struttura consentirà, se necessario, di includere in un secondo momento altri organismi alloctoni invasivi (vegetali o animali).

Gli articoli 48 capoverso 2 (aggiunta di una nuova lett. c^{bis}) e 59 OEDA sono stati modificati in modo che si applichino al nuovo allegato 2.2. Pertanto, in linea con il sistema attualmente in vigore, i Cantoni saranno responsabili di attuare il divieto di messa in commercio. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) potrà modificare il nuovo allegato 2.2 OEDA analogamente a quanto avvenuto finora per l'allegato 2 (ora all. 2.1). La procedura di modifica degli elenchi sotto l'autorità del DATEC prevede la consultazione degli ambienti interessati.

L'obiettivo del nuovo articolo 48a è introdurre dei controlli sulle importazioni di organismi vietati che figurano negli allegati 2.1 e 2.2 OEDA. L'articolo 48a rafforza i divieti di utilizzazione e di messa in commercio di cui all'articolo 15 capoversi 2 e 2^{bis} OEDA. Si applica all'importazione non solo di beni destinati al commercio, ma anche di beni destinati a privati.

L'entrata in vigore dell'ordinanza modificata è prevista per il 1° settembre 2024. Ciò consentirà alle persone interessate di adeguare per tempo il loro assortimento di prodotti in funzione di quanto previsto dalle nuove norme.

La revisione dell'allegato 2.1 e l'aggiunta dell'allegato 2.2 OEDA comportano una modifica dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull'impiego confinato, OIConf; RS 814.912) e dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

3.2. Pareri pervenuti

All'UFAM sono pervenuti in tutto 64 pareri sulle modifiche dell'OEDA che sono state proposte. I pareri sono stati inoltrati dai 26 Cantoni, cinque conferenze cantonali (CCA, DCPA, CFP, KPSD, CSSM) (48 % dei pareri), 28 partecipanti della categoria «Altre organizzazioni e associazioni» (44 %), due partiti politici (UDC, PS) (3 %), due associazioni economiche (USC, USS) (3 %) e un'associazione mantello di Comuni, Città e regioni di montagna (UCS) (2 %) (v. anche fig. 1). Tra le 28 «Altre organizzazioni e associazioni» troviamo attori dell'economia, dell'ambiente, della gestione del territorio, della tutela del patrimonio e dell'agricoltura, come pure commissioni federali e una città (Illnau-Effretikon). Due partecipanti della categoria «Altre organizzazioni e associazioni» (Electrosuisse e Swiss Aerodromes) hanno dichiarato di non avere commenti in merito.

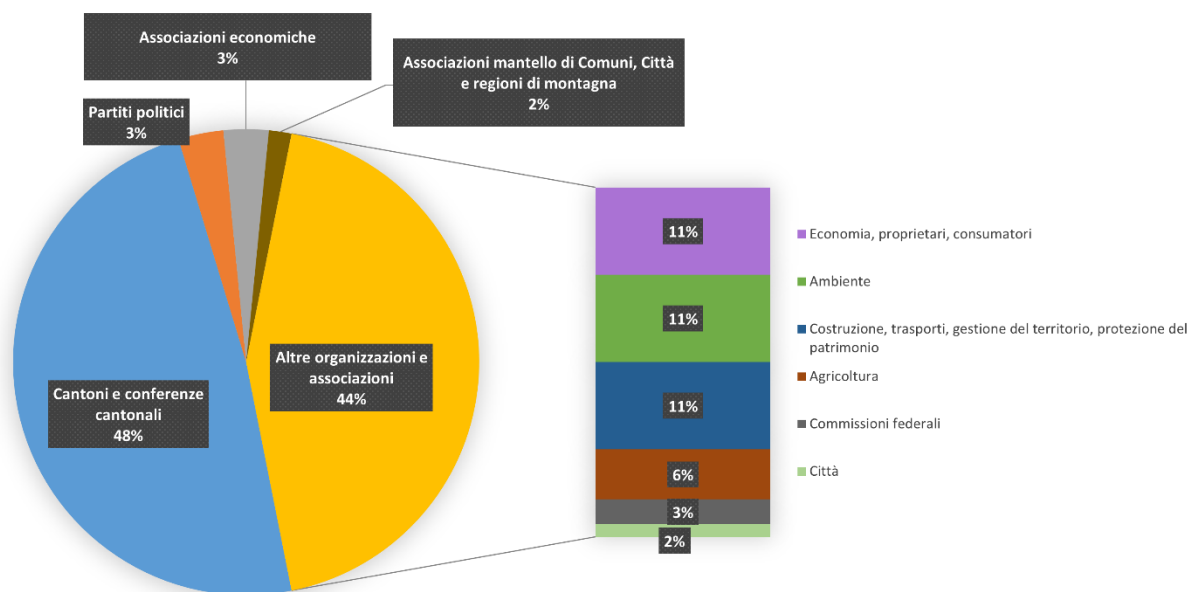


Figura 1. Ripartizione della partecipazione alla consultazione pubblica, compresi i dettagli concernenti la categoria «Altre organizzazioni e associazioni».

3.3. Risultati della procedura di consultazione

3.3.1. Osservazioni generali

Dei 64 pareri pervenuti, l'80 per cento è positivo (51 pareri): il 21 per cento dei partecipanti approva e il 59 per cento approva in larga misura le modifiche proposte (v. anche la fig. 2). Il 14 per cento dei pareri pervenuti è negativo: l'8 per cento respinge le modifiche proposte e il 6 per cento le respinge in larga misura. Il 6 per cento rinuncia esplicitamente a prendere posizione e il 3 per cento dichiara di non avere commenti sulle modifiche proposte.

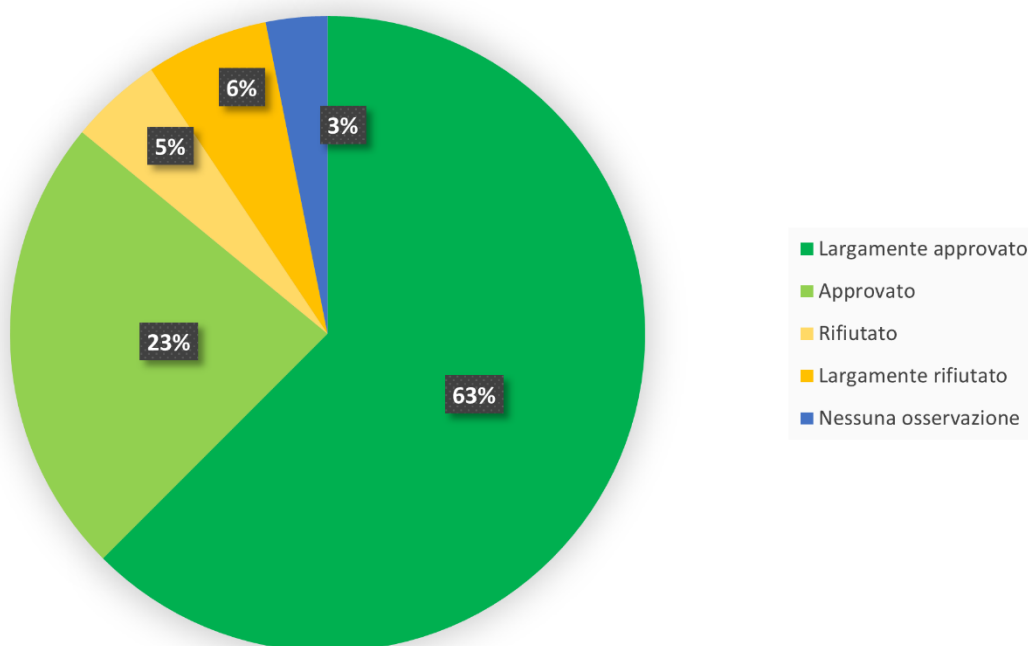


Figura 2. Pareri pervenuti nel quadro della procedura di consultazione

In generale, l'avamprogetto è approvato da tutti i Cantoni, da quattro conferenze cantonali che hanno espresso un parere, da due partiti politici (UDC e PS), da due associazioni economiche (USC, USS), da un'associazione mantello di Comuni, Città e regioni di montagna (USV) e da 18 partecipanti della categoria «Altre organizzazioni e associazioni», attivi in particolare nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura o dell'economia. Per quanto riguarda i pareri negativi, quattro partecipanti (PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) respingono in larga misura le modifiche proposte ritenendole insufficienti a proteggere l'ambiente dalle piante invasive, tre (ICOMOS, Patrimonio Svizzero, FSAP alle quali si aggiunge anche la conferenza cantonale CSSM) non sono d'accordo con il divieto di vendita, poiché limita i loro obblighi, e una (RWU) auspica un divieto di vendita piuttosto che un divieto di messa in commercio.

3.3.2. Pareri sui singoli articoli

3.3.2.1. Articolo 15 capoversi 2, 2^{bis} e 3 (Divieto di messa in commercio e disposizioni concernenti il suolo asportato inquinato)

Articolo 15 capoversi 2 e 2^{bis}

16 partecipanti approvano, con o senza commenti, le modifiche concernenti l'articolo 15 capoverso 2^{bis} (UR, NW, SO, JU, CFP, USI, HEV, JardinSuisse, SDAT, CFSB, USPV, CFNP, FRC, Illnau-Effretikon, SVNf, casafair) e 25 le approvano in parte (ZH, BE, LU, SZ, OW, GL, ZG, FR, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, CCA, DCPA, KPSD, InfoFlora, FiBL). In generale, la scelta di un divieto di messa in commercio è accolta con favore.

In particolare, 16 partecipanti (ZH, SZ, GL, ZG, FR, BL, SH, AR, GR, TG, TI, VD, VS, CCA, DCPA, InfoFlora) chiedono di includere nell'articolo, oltre al divieto di messa in commercio, anche un divieto di riproduzione e di emissione nell'ambiente, così da evitare che specie alloctone invasive siano riprodotte o immesse deliberatamente nell'ambiente per scopi personali. AG chiede che il capoverso 2^{bis} menzioni in modo specifico l'allegato 2.1, in modo da chiarire che quando è vietata l'utilizzazione di un organismo, ne è vietata anche la messa in commercio.

Sei partecipanti (GE, NE, PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) si oppongono alle modifiche dell'articolo 15 capoverso 2^{bis}. In particolare, quattro di loro (PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) chiedono unicamente un divieto di utilizzazione applicato a tutte le specie alloctone invasive. NE e KPSD chiedono che si applichi unicamente un divieto di utilizzazione oppure unicamente un divieto di messa in commercio. GE ritiene che l'articolo 15 capoverso 2^{bis} possa essere eliminato, poiché la messa in commercio è inclusa per definizione nell'utilizzazione. Gli argomenti a favore di un unico divieto di utilizzazione diretta sono la facilità di comprensione e il principio di precauzione.

Articolo 15 capoverso 3

Dieci partecipanti (ZH, SZ, GL, SO, SH, SG, GR, VS, GE, CCA) si interrogano sulla modifica dell'articolo 15 capoverso 3, che si applica solo agli organismi soggetti a divieto di utilizzazione (all. 2.1), e suggeriscono di applicare questo divieto a entrambi gli allegati, in conformità con il principio di precauzione. Per quanto riguarda il suolo asportato inquinato da organismi alloctoni, TG chiede di aggiungere, oltre al riciclaggio o allo smaltimento, un ulteriore strumento di lotta, ossia l'igienizzazione. SG domanda chiarimenti nel rapporto esplicativo in merito all'articolo 15 capoverso 3 e alle modalità di trattamento del suolo asportato inquinato da organismi. Chiede inoltre che sia chiarito il significato del termine «smaltimento» in relazione all'articolo 7 capoverso 6^{bis} LPAmb.

3.3.2.2. Articolo 48 capoverso 2 lettera c^{bis} (Compito dei Cantoni)

34 partecipanti (ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TI, VS, NE, JU, CCA, USI, APF, JardinSuisse, SDAT, CFSB, USPV, CFNP, FRC, Illnau-Effretikon, SVNf, InfoFlora, casafair) accolgono con favore le modifiche relative all'articolo 48 capoverso 2 lettera c^{bis}, mentre 11 le approvano in parte (BE, AG, TG, VD, CFP, PUSCH, WWF, BirdLife, SFC, ANS, FiBL).

Tra i partecipanti che approvano interamente o in parte le modifiche proposte (ZH, GL, ZG, TG, CCA, CFP, KPSD), sette sottolineano tuttavia che questa aggiunta implica un controllo supplementare da parte dei Cantoni e un probabile aumento del loro carico di lavoro. Chiedono quindi che i compiti attribuiti ai Cantoni siano definiti in modo chiaro, in modo da permettere di valutare l'eventuale fabbisogno supplementare. Quattro partecipanti (PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) chiedono che sia controllata l'utilizzazione piuttosto che la messa in commercio, in linea con il loro suggerimento di introdurre un solo divieto, ossia quello di utilizzazione. VD e BE propongono di rivedere la formulazione dell'articolo e di menzionarvi esplicitamente l'allegato 2.2. AG propone di aggiungere un riferimento all'articolo 15 capoverso 2^{bis}.

Un partecipante (GE) è contrario all'aggiunta dell'articolo 48 capoverso 2 lettera c^{bis}. Poiché la definizione di utilizzazione include la messa in commercio, propone di sopprimere la lettera c^{bis}.

Il FiBL si interroga sull'esecuzione della sorveglianza nella vendita diretta (orticoltura ornamentale, vivai, fioristi), che non è menzionata.

3.3.2.3. Articolo 48a (Controllo doganale)

Nessuno dei partecipanti respinge le modifiche riguardanti l'articolo 48a. 34 partecipanti le approvano (ZH, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TI, VD, VS, NE, JU, CCA, USI, HEV, JardinSuisse, SDAT, CFSB, USPV, CFNP, FRC, Illnau-Effretikon, SVNf, InfoFlora, casafair) e 13 le approvano in parte (BE, SZ, SG, TG, GE, CFP, PUSCH, WWF, ASIC, BirdLife, KPSD, ANS, FiBL). In generale, i Cantoni accolgono con favore i controlli doganali. ZH, GL, ZG e CCA ricordano che sovente sono i Cantoni a constatare la diffusione o l'importazione di una nuova specie alloctona.

Quattro partecipanti (PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) che accettano in parte le modifiche concernenti l'articolo 48a, chiedono che si faccia riferimento solo all'articolo 15 capoverso 2, in linea con la loro richiesta di introdurre un solo divieto, ossia quello di utilizzazione.

Analogamente al loro commento in merito all'articolo 48 capoverso 2 lettera c^{bis}, sette partecipanti che approvano interamente o in parte le modifiche proposte (ZH, GL, ZG, AG, CCA, CFP, KPSD) richiamano l'attenzione su un potenziale aumento del carico di lavoro per i Cantoni. Cinque partecipanti (BE, SG, CFP, JardinSuisse, KPSD) chiedono di precisare il lavoro che spetterà ai Cantoni. SZ chiede che i Cantoni, in virtù dei compiti loro attribuiti dall'articolo 48 (sorveglianza del mercato, art. 48 cpv. 2 OEDA; decisione in merito alle misure necessarie, art. 48 cpv. 3 OEDA), siano coinvolti a monte dei controlli doganali. JardinSuisse chiede che non vi siano differenze cantonali nell'attuazione dell'articolo 48a e che l'importazione di piante sia sorvegliata in modo da garantire che le aziende estere si conformino alle norme.

3.3.2.4. Articolo 59 (Modifica del contenuto degli allegati da parte del DATEC)

Nessuno dei partecipanti respinge le modifiche relative all'articolo 59. 17 partecipanti (BE, NW, NE, JU, CFP, USI, PUSCH, WWF, SDAT, CFSB, USPV, BirdLife, CFNP, FRC, InfoFlora, casafair, ANS) le approvano esplicitamente, di cui quattro (PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) a condizione di modificare gli elenchi che figurano negli allegati.

30 partecipanti (ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, CCA, DCPA, HEV, JardinSuisse, KPSD, Illnau-Effretikon, SVNf, FiBL) approvano in parte le modifiche relative all'articolo 59. 21 di questi (ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VS, CCA, DCPA, CFP) chiedono che nell'articolo siano menzionati i Cantoni, così che le conoscenze pratiche da essi acquisite siano prese maggiormente in considerazione. 12 partecipanti (SZ, BL, ZH, ZG, GL, AG, SO, VS, UR, TI, CCE, CFP) propongono che i Cantoni siano rappresentati da un gruppo d'accompagnamento, in vista dei futuri aggiornamenti cui sarà sottoposto il contenuto degli allegati. TI adduce la necessità di tenere conto, nell'elaborazione degli elenchi, delle diverse realtà cantonali. 17 partecipanti (ZH, UR, SZ, OW, GL, ZG, BS, BL, SH, AR, SG, GR, TG, VS, CCA, DCPA, CFP) chiedono che il consiglio scientifico di cui è questione nel rapporto esplicativo sia menzionato nell'articolo. 16 partecipanti (ZH, SZ, GL, ZG, FR, BL, SH, SG, GR, VD, VS, GE, CCA, JardinSuisse, KPSD, InfoFlora) chiedono che nel rapporto esplicativo siano

introdotti chiarimenti riguardo gli «ambienti interessati» e il «consiglio scientifico». JardinSuisse precisa inoltre che gli «ambienti interessati» dovrebbero includere anche la produzione e la compravendita delle specie vegetali interessate dalla normativa. Secondo PSL, USC, ZH e KPSD, se le modifiche degli allegati riguardano organismi che toccano il settore agricolo o anche questioni relative all'articolo 17 capoverso 7 lettera a OPF, andrebbero presi in considerazione i pareri di rappresentanti di detto settore. Il FiBL si interroga sul legame tra l'elaborazione degli elenchi e le esigenze dell'agricoltura. ICOMOS e FSAP osservano che non è chiaro in che misura le istituzioni di conservazione del patrimonio siano state coinvolte nell'elaborazione degli elenchi. Il rapporto esplicativo non menziona la Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM) nel gruppo direttivo per l'elaborazione degli elenchi di organismi. La DCPA propone di organizzare uno scambio di esperienze pratiche con i Cantoni in modo da coinvolgerli nell'elaborazione o nella modifica degli elenchi di organismi che figurano negli allegati dell'ordinanza.

21 partecipanti (ZH, UR, SZ, OW, GL, ZG, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VS, GE, CCA, CFSB, KPSD, Illnau-Effretikon, SVNf) desiderano maggiore trasparenza per quanto concerne la procedura di elaborazione degli elenchi e la scelta delle specie che vi figurano. 12 partecipanti (ZH, OW, GL, ZG, SO, BL, SH, GR, TG, TI, VS, CCA) si rammaricano di non aver potuto esprimere prima della revisione dell'ordinanza il loro parere sul lavoro di classificazione degli organismi svolto dalla Confederazione. BE chiede che il processo di elaborazione degli elenchi sia spiegato in modo più chiaro prima di essere approvato.

23 partecipanti (ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, SG, GR, TG, TI, NE, GE, CCA, CFSB, SFS, KPSD, Illnau-Effretikon, FiBL) chiedono che gli elenchi degli organismi siano sottoposti regolarmente a una revisione. OW, GL e BS chiedono di aggiungere nel testo dell'articolo 59 un aggiornamento periodico. ZG e CCA chiedono di introdurre una periodicità per questo aggiornamento. Cinque partecipanti (ZH, GL, ZG, CCA, KPSD) propongono una revisione annuale degli elenchi. GE e NE propongono una revisione ogni cinque anni. Illnau-Effretikon e SVNf chiedono inoltre che la Confederazione sottoponga entro cinque anni a valutazione il potenziale invasivo delle specie considerate virtualmente invasive, ma che non figurano negli allegati OEDA. Sottolineano che lo sforzo e i costi della lotta aumentano quanto maggiore è la diffusione degli organismi alloctoni invasivi. Il FiBL osserva inoltre che ad ogni aggiornamento degli elenchi andrebbe concesso ai fornitori un periodo di transizione, così da attenuare i danni economici.

Casafair auspica che i futuri aggiornamenti degli allegati siano accompagnati da tempi di transizione ragionevoli per i proprietari e da misure appropriate a livello di comunicazione o di supporto.

3.3.2.5. Entrata in vigore

38 partecipanti (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, CCA, CFP, USI, SDAT, CFSB, CFNP, FRC, KPSD, Illnau-Effretikon, SVNf, InfoFlora, casafair, FiBL) approvano l'entrata in vigore proposta. Due partecipanti (JardinSuisse, USPv) la respingono. JardinSuisse chiede un periodo di transizione di un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore della nuova normativa per consentire alla produzione di adattarsi, in particolare ai suoi membri ticinesi. Anche l'USPV chiede un periodo di transizione, ma di un anno dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, per dare alle aziende il tempo di modificare i loro assortimenti di prodotti.

3.3.2.6. Allegati

Cinque partecipanti (NW, CFP, SDAT, USPv, CFNP) accolgono con favore la modifica del contenuto dell'attuale allegato 2 (all. 2.1), 35 partecipanti (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, CCA, PS, JardinSuisse, CFSB, FRC, KPSD, ICOMOS, Illnau-Effretikon, SVNf, InfoFlora, casafair, FiBL) la accolgono in parte e sei (GE, PUSCH, WWF, BirdLife, ANS, HEV) la respingono. GE chiede che vi sia un solo allegato (l'attuale all. 2) oppure che vi sia un riferimento alla pubblicazione dell'UFAM sugli organismi alloctoni invasivi. HEV respinge l'estensione del contenuto dell'attuale allegato 2 per motivi di fattibilità e di costi per i proprietari. PUSCH, WWF, BirdLife e ANS suggeriscono di

utilizzare le liste nere e grigie di InfoFlora quale base per il contenuto degli allegati. ~~I dettagli sui commenti riguardanti il contenuto dell'allegato 2.1 si trovano al termine di questa parte (n. 3.3.2.6 all. 2.1).~~

Il contenuto dell'allegato 2.2 è approvato da sette partecipanti (SZ, NW, HEV, SDAT, USPV, CFNP, casafair) e approvato in parte da 34 (ZH, BE, LU, UR, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, CCA, CFP, USC, JardinSuisse, CFSB, FRC, KPSD, ICOMOS, Illnau-Effretikon, SVNf, InfoFlora, FiBL). È invece respinto da cinque partecipanti (GE, PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) per gli stessi motivi concernenti la modifica del contenuto dell'allegato 2.1 (v. sopra). ~~I dettagli sui commenti riguardanti il contenuto dell'allegato 2.2 si trovano al termine di questa parte (n. 3.3.2.6 all. 2.2).~~

Otto-Nove partecipanti (SZ, SO, SH, GR, TG, VS, CFSB, BE, NE) si interrogano sul legame che intercorre tra l'elaborazione degli allegati e gli elenchi che già esistono di specie alloctone invasive. Quattro partecipanti (PUSCH, WWF, Birdlife, ANS) suggeriscono di utilizzare le liste nere e grigie di InfoFlora come base per gli elenchi federali. HEV accoglie invece con favore il fatto che la procedura di modifica degli elenchi non si basi esclusivamente sulle liste nere e grigie di InfoFlora, le quali riflettono l'opinione di un'unica fondazione privata.

Il FiBL suggerisce di inserire accanto a ogni specie che figura nell'allegato un collegamento ipertestuale verso le pagine corrispondenti pubblicate sul sito web di InfoFlora.

Patrimonio Svizzero, FSAP e CSSM rilevano che non è stato preso in considerazione il valore delle specie arboree per l'adattamento al cambiamento climatico negli spazi urbani.

14 partecipanti (ZH, UR, LU, SZ, GL, ZG, BS, SO, BL, SH, GR, CCA, KPSD, SVNf) rilevano l'importanza del suolo nella diffusione di alcune specie alloctone invasive e propongono che questo criterio implichi la menzione di determinate specie nell'allegato 2.1.

Per quanto riguarda la nomenclatura delle specie utilizzata nell'ordinanza, CFSB e InfoFlora notano che né la strategia né gli elenchi di specie prevedono che una specie sia interessata da un divieto semplicemente perché appartiene a un genere che comprende altre specie vietate. InfoFlora, SVNf e Illnau-Effretikon invitano a prestare particolare attenzione ai nomi delle specie elencate, in modo da evitare l'impiego di sinonimi.

La CFSB propone che le specie che non possono essere immesse sul mercato non compaiano nell'allegato 2.2.

Quale misura precauzionale, LU, AR, OW, SH e casafair chiedono di includere negli elenchi delle ordinanze riguardanti l'emissione deliberata nell'ambiente le specie potenzialmente invasive, soprattutto poiché il costo della lotta aumenta con la diffusione degli organismi.

Allegato 2.1 (Organismi alloctoni invasivi vietati per l'utilizzazione diretta)

L'allegato 2.1 riprende le precedenti specie dell'allegato 2 OEDA e le integra con specie per le quali deve essere vietata l'utilizzazione diretta nell'ambiente. Sono pervenuti riscontri sulle seguenti specie aggiunte di recente:

- *Ailanthus altissima*: due Cantoni (UR, BL) propongono di spostarla nell'allegato 2.2. Per motivi di conservazione dei giardini storici, CSSM, ICOMOS, FSAP e Patrimonio Svizzero respingono l'inserimento di questa specie.

- *Ambrosia* spp.: per *A. confertiflora* (ZH, UR, SZ, GL, FR, BL, GR, TG, ZG, SH come pure CCA [sostenuta da AI e DCPA, che nel proprio parere fanno riferimento a quello di CCA]) e *A. psilostachya* (ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, ZG, SH, CCA [sostenuta da AI, DCPA]) si propone l'inserimento nell'allegato 2.2. CFSB fa notare che per *A. trifida* non si prevedono danni paragonabili a quelli di altre specie di *Ambrosia*.

- *Asclepias syriaca*: dieci Cantoni e una conferenza cantonale (ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, SO, ZG, SH, CCA [sostenuta da AI, DCPA]) propongono di spostare questa specie nell'allegato 2.2.

HEV respinge un ampliamento dell'attuale allegato 2 OEDA. GE e NE propongono di non dividere gli allegati, bensì di mantenere l'allegato 2 con un riferimento alla lista di specie della pubblicazione UFAM «Specie esotiche in Svizzera».

Oltre alle piante proposte nel progetto posto in consultazione, si propone l'inserimento nell'allegato 2.1 anche delle specie presenti nella lista di piante esotiche invasive di seguito riportate.

- *Aster novi-belgii* aggr.: VS

- *Helianthus tuberosus*: ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA), CSF

- *Lupinus polyphyllus*: ZH, UR, SZ, GL, FR, BS, GR, TG, VS, BS, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA)

- *Robinia pseudoacacia*: ZH, UR, SZ, GL, FR, BS, GR, TG, VS, BS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA), BirdLife, ANS

- *Cyperus esculentus*: ZH, BE, UR, SZ, GL, GR, TG, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA), USC, CSF, ASPN. FiBL propone di inserire questa specie in un allegato non meglio specificato, mentre USPV ne sconsiglia l'inserimento nell'allegato 2.1.

Sono pervenuti riscontri anche sulle seguenti specie, già presenti nell'allegato 2:

- *Crassula helmsii*: ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA) si sono espressi a favore di uno spostamento nell'allegato 2.2.

- *Elodea densa*: CFSB fa notare che per questa specie non si prevedono danni paragonabili a quelli di altre specie di *Elodea*.

- *Reynoutria* spp.: GL, TG, ZG, CCA (sostenuta da AI, DCPA) e JardinSuisse ritengono che la fallopia baldschuanica (*Fallopia aubertii*, anche *F. baldschuanica* o *Polygonum aubertii*) debba essere rimossa dall'allegato 2.1, mentre ASPN propone di spostarla nell'allegato 2.2.

- *Rhus typhina*: due Cantoni (UR, BL) propongono di spostarla nell'allegato 2.2; CSSM, ICOMOS, FSAP e Patrimonio Svizzero si oppongono alla permanenza di questa specie nell'allegato 2 per motivi di conservazione dei giardini storici.

- *Solidago* spp.: i Cantoni di ZH, BE, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, SO, ZG, SH e la CCA (sostenuta da AI, DCPA) propongono di spostare le specie di questo genere nell'allegato 2.2. CFSB fa notare che per *S. graminifolia* non si prevedono danni paragonabili a quelli di altre specie di *Solidago*.

Allegato 2.2 (Organismi alloctoni invasivi vietati per la messa in commercio ai fini di un'utilizzazione diretta)

Sono pervenuti riscontri sulle seguenti specie:

- *Artemisia verlotiorum*: ZH, BE, UR, SZ, GL, GR, TG, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA), CSF, ASPN propongono di spostarla nell'allegato 2.1. CFSB non ritiene opportuno un divieto di messa in commercio.

- *Azolla filiculoides*: i Cantoni di ZH, UR, SZ, GL, GR, TG, VS, ZG, SH e la CCA (sostenuta da AI, DCPA) si sono espressi a favore di uno spostamento nell'allegato 2.1.

- *Buddleja davidii*: VS propone di spostarla nell'allegato 2.1. Per CFSB la specie è già ampiamente diffusa in Svizzera. Potrebbe rimanere nell'allegato 2.2, ma ciò non avrebbe praticamente alcun impatto sull'invasione e sulla diffusione.

- *Bunias orientalis*: cinque Cantoni (UR, SZ, GR, VS, SH) propongono di spostarla nell'allegato 2.1.

- *Cotoneaster horizontalis*: ZG propone l'inserimento di questa specie nell'allegato 2.2, mentre CSSM, ICOMOS, FSAP e Patrimonio svizzero sono contrari.

- *Erigeron annuus*: USC e CSF propongono di spostare questa specie nell'allegato 2.1, mentre FiBL ne propone l'inserimento in un allegato non meglio specificato. Per CFSB questa specie è già ampiamente diffusa in Svizzera, per cui inserirla nell'allegato non avrebbe praticamente alcun impatto sull'invasione e sulla diffusione.

- *Paulownia tomentosa*: i Cantoni di ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, VS, ZG, SH e la CCA (sostenuta da AI, DCPA) propongono di spostarla nell'allegato 2.1, mentre CSSM, ICOMOS, FSAP e Patrimonio Svizzero non concordano con l'inserimento di questa specie nell'allegato 2.2 per motivi di conservazione dei giardini storici.

- *Phyllostachys aurea*: ZH, UR, SZ, GL, GR, TG, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA) si esprimono a favore di un suo spostamento nell'allegato 2.1.

- *Prunus laurocerasus*: il Cantone del VS è favorevole a uno spostamento di questa specie nell'allegato 2.1.

- *Pseudosasa japonica*: ZH, UR, SZ, GL, GR, TG, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA) si esprimono a favore di un suo spostamento nell'allegato 2.1.

- *Rubus armeniacus*: ZH, SZ, GL, BL, GR, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA), CFSB, CSF, CFP, ASPN richiamano l'attenzione sull'ibridazione di questa specie, motivo per cui anche gli ibridi devono essere menzionati nell'attuale allegato 2 OEDA, analogamente a *Solidago* spp. Per JardinSuisse la denominazione *Rubus armeniacus* non è chiara. Inoltre, poiché ritiene che si debba continuare a consentire la messa a dimora e la vendita di varietà di more per i giardini domestici e la frutticoltura, *Rubus fruticosus* deve essere rimosso dall'allegato 2.2.

- *Sedum*: BE è del parere che *Sedum spurium* e *Sedum stoloniferum* debbano essere spostati nell'allegato 2.1.

- *Trachycarpus fortunei* (♀): data la difficoltà nel determinare il sesso di questa palma, ZH, FR, ZG, TI, CCA (sostenuta da AI, DCPA), JardinSuisse, EFBS, CSF, ASPN ritengono che si debba rinunciare a restringere il campo agli esemplari di sesso femminile. Il Cantone del VS è favorevole a uno spostamento nell'allegato 2.1.

Oltre alle piante proposte nel progetto posto in consultazione, si propone l'inserimento nell'allegato 2.2 anche delle seguenti specie:

- *Aster novi-belgii* aggr.: ZH, UR, SZ, GL, FR, BL, GR, TG, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA). L'assenza di questa specie negli allegati 2.1 e 2.2 è segnalata anche da BE.

- *Galega officinalis*: ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA), CSF, ASPN.

- *Lupinus polyphyllus*: SO, CSF, ASPN. Anche BE propone di inserire questa specie in un allegato non meglio specificato.

- *Robinia pseudoacacia*: CSF, ASPN. Anche BE e FiBL propongono di inserire questa specie in un allegato non meglio specificato. Secondo JardinSuisse, le specie arboree ammesse per l'utilizzazione forestale in Svizzera non devono essere incluse nelle liste di divieti. La CFP osserva che non si dovrebbero inserire altre specie negli allegati 2.1 e 2.2 per le quali non è stato ancora raggiunto il relativo consenso.

- *Rubus phoenicolasius*: ZH, UR, SZ, GL, GR, TG, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA). Contemporaneamente, ZH, SZ, GL, BL, GR, VS, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA) richiamano l'attenzione sull'ibridazione (cfr. *R. armeniacus*).

- *Nassella trichotoma*: ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, ZG, SH, CCA (sostenuta da AI, DCPA).

- *Lonicera pileata*: GR, ZG, CFP; anche ZH, GL, TG, ZG, CCA (sostenuta da AI, DCPA) sono favorevoli all'inserimento di questa specie in un allegato non meglio specificato.

- *Viburnum rhytidophyllum*: GR, ZG, CFP.

Il Cantone dei GR propone di inserire nell'allegato 2.2 ulteriori specie: *Abutilon theophrasti*, *Actinidia chinensis*, *Akebia quinata*, *Ambrosia trifida*, *Aralia elata*, *Bassia scoparia*, *Bromus riparius*, *Chorisporea tenella*, *Diospyros lotus*, *Erigeron karvinskianus*, *Euonymus fortunei*, *Impatiens balfourii*, *Miscanthus sinensis*, *Opuntia humifusa*, *Opuntia phaeacantha*, *Phytolacca americana*, *Rosa multiflora*, *Solanum carolinense*, *Solidago graminifolia*, *Sorghum halepense*, *Sporobolus indicus*, *Symphoricarpos albus*, *Vitis riparia*.

BE, BL, LU, SO, TG, NE, ASPN, FRC, FiBL e Illnau-Effretikon sono favorevoli all'inserimento di tutte le piante presenti nella lista delle specie esotiche invasive della Svizzera (secondo l'allegato della pubblicazione UFAM «Specie esotiche in Svizzera») perlomeno nella lista degli organismi alloctoni invasivi vietati per la messa in commercio (allegato 2.2). Analogamente, i Cantoni di ZH, LU, UR, GL, GR, BS, BL, VD, ZG come pure CCA (sostenuta da AI, DCPA), ASPN, InfoFlora e Illnau-Effretikon ritengono che tutte le specie invasive note non ancora accertate in Svizzera (cfr. parte 3 della lista delle specie esotiche invasive della Svizzera dell'allegato alla pubblicazione UFAM «Specie esotiche in Svizzera») debbano essere inserite negli allegati. BS, TG, VD, Illnau-Effretikon e SVNf auspicano che le specie la cui dannosità non è ancora stata provata siano incluse almeno nell'allegato 2.2, in virtù del principio di precauzione e poiché il costo della lotta aumenta quanto maggiore è la diffusione delle specie alloctone.

Per SZ, SO, BL, VD, NE, CSF, ASPN e Illnau-Effretikon, tutte le piante per le quali è stato dimostrato che causano danni all'ambiente secondo la pubblicazione dell'UFAM «Specie esotiche in Svizzera» dovrebbero essere perlomeno inserite nella lista degli organismi alloctoni invasivi vietati per la messa in commercio (all. 2.2); per il Cantone TI tale aspetto deve essere verificato. Per l'UDC è importante che il divieto di messa in commercio riguardi solo le neofite invasive che causano effettivamente danni. Anche l'USPV sconsiglia di inserire organismi potenzialmente invasivi nell'allegato 2.1.

Secondo PUSCH, WWF, BirdLife, ANS e FiBL, la «Lista nera» e la «Lista grigia» di InfoFlora devono fungere da base per le liste della Confederazione.

Altre specie

Infine, si propone di inserire nell'allegato 2.1 o in un altro allegato non meglio specificato ulteriori piante non ancora presenti nella lista delle specie esotiche invasive della Svizzera: *Conyza canadensis* (VS), *Lonicera nitida* (ZH, GL, TG, ZG, CCA [sostenuta da AI, DCPA]) e *Pterocarya fraxinifolia* (ZH, GL, TG, ZG, CCA [sostenuta da AI, DCPA]).

AG segnala che alcune specie per le quali è stata concordata una rinuncia alla vendita (basata sulla raccomandazione del Cercle Exotique in merito alle restrizioni sulla vendita di piante alloctone problematiche) non sono state riprese nell'allegato 2.2.

Per quanto riguarda gli animali, sono pervenute proposte di inserimento negli allegati 2.1 o 2.2 da parte di ZH, OW, NW, GL, FR, BS, SG, GR, TG, VS, GE, SO, BS, AG, VD (propongono anche briofite, licheni e funghi), ZG, SH, NE e CCA (sostenuta da AI, DCPA), SVU, ASPN, RWU. Anche il Cantone TI ritiene che si debba verificare tale aspetto.

3.3.2.7. Modifica di altri atti normativi (OIConf e OPF)

39 partecipanti (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, VD, VS, NE, JU, CCA, CFP, USI, JardinSuisse, SDAT, CFSB, USPV, CFNP, FRC, KPSD, Illnau-Effretikon, SVNf, InfoFlora, casafair, FiBL) accolgono con favore la modifica dell'OIConf e dell'OPF. 26 partecipanti non esprimono alcun commento in merito.

USI e PSL fanno notare, tuttavia, che l'estensione degli allegati non dovrà comportare, in futuro, il divieto di prodotti fitosanitari importanti. Il FiBL chiede inoltre se sono previsti allegati per disciplinare gli organismi di biocontrollo.

3.3.2.8. Altre questioni sollevate

Definizione di organismo alloctono

Nove partecipanti (ZH, GL, ZG, TG, CCA, svu|asep, KPSD, Illnau-Effretikon, SVNf) fanno notare che la definizione di organismo alloctono di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f OEDA, basata su considerazioni geopolitiche, non sembra loro appropriata. Essa non corrisponde alle conoscenze biologiche in materia di invasione.

Definizione di organismo invasivo

L'ASIC ritiene necessario rivedere la definizione di specie invasive concentrandosi sulle specie più importanti, che coprono la maggior parte dei rischi, in una prospettiva di efficacia e di proporzionalità.

Utilizzazioni involontarie di organismi

26 partecipanti (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, VS, NE, GE, CCA, svu|asep, KPSD, Illnau-Effretikon, SVNf, Birdlife) chiedono di regolamentare le utilizzazioni involontarie o accidentali. In particolare, cinque partecipanti (ZH, GL, ZG, TG, CCA) propongono di disciplinare le utilizzazioni involontarie all'articolo 15 capoverso 2^{bis} OEDA. Tre partecipanti (svu|asep, Illnau-Effretikon, SVNf) propongono di regolamentare questo aspetto in un nuovo capoverso 5 dell'articolo 15 OEDA, otto partecipanti (LU, SZ, OW, SO, BS, SH, GR, VS) in una nuova lettera l dell'articolo 3 capoverso 1 OEDA e BL nell'articolo 3 capoverso 1 lettera k OEDA. AG sostiene la proposta di BL oppure propone di regolamentare questo aspetto in un nuovo capoverso 2^{ter} dell'articolo 15 OEDA, sotto forma di un obbligo di diligenza. Otto partecipanti (ZH, GL, ZG, SG, TG, GE, CCA, ASIC) chiedono che l'articolo 48a OEDA sia modificato in modo che i controlli doganali riguardino anche gli organismi introdotti in modo involontario, ad esempio nel substrato.

Facendo notare che la maggior parte delle neofite invasive diventano tali a seguito della loro immissione sul mercato, BirdLife e ANS chiedono che tutte le piante alloctone potenzialmente invasive siano incluse nell'allegato 2.2 OEDA (comprese quelle la cui emissione deliberata potrebbe, seguendo le raccomandazioni del personale di vendita, essere evitata).

Obbligo di lotta contro gli organismi

Otto partecipanti (BE, FR, BL, AR, SZ, USI, USDCR, KPSD, svu|asep, casafair) chiedono che nella presente revisione sia introdotto un obbligo di lotta contro gli organismi, in particolare per i privati. Secondo la KPSD, nell'OEDA andrebbe introdotto un obbligo di dichiarazione e di lotta almeno per quanto riguarda le piante che causano problemi di salute. Illnau-Effretikon e SVNf propongono un obbligo di lotta contro le specie dell'allegato 2.1 OEDA e l'introduzione di un obbligo di diligenza o di un obbligo di mantenimento per quanto riguarda le specie dell'allegato 2.2 OEDA, che imponga al proprietario di prevenirne la diffusione incontrollata. HEV ricorda che nella sua presa di posizione sulla modifica della LPAmb aveva richiamato l'attenzione sul fatto che le misure da essa previste limitano fortemente i diritti di utilizzazione dei proprietari fondiari e costituiscono una violazione sproporzionata dei loro diritti di proprietà. Secondo l'ASIC la gestione delle specie alloctone è una questione che va affrontata, ma lasciando al settore e ai suoi partner un certo margine di manovra per mettere a punto misure su base volontaria.

Ricerca con organismi alloctoni invasivi

Sette partecipanti (SZ, BL, SH, GR, AG, VS, GE) criticano il fatto che la fornitura di organismi ai fini dell'attuazione di emissioni sperimentali non sia considerata una messa in commercio (art. 3 cpv. 2 OEDA), e questo anche per le piante elencate nell'allegato 2.2 OEDA. AG chiede di introdurre un nuovo articolo e VS propone di modificare l'articolo 17 OEDA in modo che le emissioni sperimentali siano possibili ma soggette a un'autorizzazione. Gli altri cinque partecipanti propongono di modificare l'articolo 3 capoverso 2 OEDA in modo che la messa in commercio di organismi ai fini dell'attuazione di emissioni sperimentali sia possibile ma soggetta a un'autorizzazione. Inoltre, dieci partecipanti (ZH, SZ, GL, ZG, BL, SH, GR, TG, VS, CCA) chiedono che il rapporto esplicativo precisi il termine «ricerca» e definisca le condizioni

quadro per le sperimentazioni. Ritengono infatti che ciò permetta di evitare che un'immissione sul mercato sia dichiarata quale emissione sperimentale, aggirando così la disposizione (ossia il divieto di messa in commercio degli organismi che figurano nell'all. 2.2 OEDA).

Esclusione dell'utilizzazione di medicinali, generi alimentari, alimenti animali e dell'utilizzazione diretta di organismi nell'ambiente (art. 3 cpv. 1 lett. j)

Le modifiche dell'articolo 15 capoverso 2^{bis} OEDA hanno spinto dieci partecipanti (ZH, GL, ZG, TG, CCA, USI, svu|asep, KPSD, Illnau-Effretikon, SVNf) a commentare l'articolo 3 capoverso 1 lettera j OEDA in vigore, relativo all'esclusione dell'utilizzazione di medicinali, generi alimentari, alimenti animali e dell'utilizzazione diretta di organismi nell'ambiente.

USI e PSL accolgono con favore l'esclusione degli alimenti animali dal divieto di utilizzazione e non auspicano ulteriori modifiche. Illnau-Effretikon chiede che l'articolo 3 capoverso 1 lettera j OEDA sia eliminato a favore di deroghe specifiche laddove necessario. Anche la SVNf chiede la soppressione della lettera j, o per lo meno della deroga relativa agli alimenti animali. Gli altri sette partecipanti non sono d'accordo in ogni caso con le deroghe previste dall'articolo 3 capoverso 1 lettera j OEDA. TG e KPSD ritengono che lo smaltimento (compostaggio) degli organismi alloctoni invasivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera j OEDA possa essere problematico. La KPSD aggiunge che alcune piante alloctone invasive utilizzate quali medicinali possono finire nell'ambiente.

Interfaccia tra LPAmb e OEDA

Quattro partecipanti (ICOMOS, Patrimonio Svizzero, FSAP e CSSM) fanno notare che alcuni organismi alloctoni invasivi elencati negli allegati 2.1 e 2.2 sono presenti anche nelle piantagioni storiche di giardini storici. Ritengono che, per ragioni di conservazione, debbano poter essere curati e ripiantati. Ritengono quindi che il divieto di messa in commercio e di manipolazione di queste piante entri in contrasto con l'obbligo di protezione e di conservazione imposto dalla legislazione federale, cantonale e comunale sui monumenti storici. Chiedono una deroga agli obblighi stabiliti nell'OEDA per quattro specie di piante che sono le più interessanti in termini di conservazione dei giardini storici.

Conformità agli accordi e alla prassi internazionali

ZH, ZG e SG chiedono se la modifica dell'OEDA sia conforme agli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

SG sottolinea inoltre che nella lotta contro gli organismi invasivi la Svizzera dovrebbe coordinarsi con i Paesi limitrofi.

Raccomandazioni per l'attuazione

FiBL, FRC, ASIC e casafair sottolineano l'importanza di sensibilizzare la popolazione e i consumatori sul problema degli organismi alloctoni invasivi.

Cinque partecipanti (ZH, GL, ZG, CCA, KPSD) auspicano che la comunicazione tra le autorità e il settore privato in merito all'aggiornamento degli elenchi sia rafforzata. Il FiBL si augura che lo stesso avvenga tra i Cantoni e la Confederazione.

Il FiBL fa notare che tutti i gruppi di interesse (produzione, importazione, commercio e vendita di sementi, di materiale di moltiplicazione, di piantine e di piante) come pure la clientela (proprietari di giardini e di spazi verdi) andranno aiutati a familiarizzarsi con le novità previste dall'OEDA. Osserva inoltre che le autorità comunali, alle quali compete la lotta contro gli organismi alloctoni invasivi nelle aree urbane, dovrebbero fare in modo di mobilitare questi partner.

Smaltimento dei rifiuti e di suolo inquinato da organismi alloctoni invasivi

Il FiBL chiede che l'OEDA menzioni la questione del corretto smaltimento dei rifiuti (commercio e vendita, resti di potatura e smaltimento, anche illegale, dei rifiuti di giardinaggio). GR suggerisce di introdurre un nuovo capoverso nell'articolo 6 OEDA per regolamentare l'utilizzazione del suolo asportato e inquinato da organismi alloctoni invasivi.

L'ASIC ritiene che il problema dello smaltimento di materiale di scavo contaminato da organismi alloctoni invasivi debba essere affrontato nell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600).

Interfaccia tra le normative riguardanti organismi alloctoni invasivi

SVNF e Illnau-Effretikon auspicano che la classificazione degli organismi invasivi sia centralizzata negli allegati dell'OEDA come diritto specifico, al fine di garantire un'attuazione comprensibile e coerente a prescindere dalle utilizzazioni e dal tipo di danno causato. L'articolo 15 capoverso 4 OEDA andrebbe quindi abrogato.

Adattamenti del rapporto esplicativo

La CFSB suggerisce una serie di precisazioni, volte a spiegare meglio i criteri per la scelta degli organismi che figurano negli allegati.

Cinque partecipanti (ZH, GL, ZG, TG, CCA) chiedono maggiori dettagli sulle condizioni quadro per l'utilizzo degli organismi alloctoni invasivi elencati nell'allegato 2.2 provenienti da una coltura destinata a uso proprio, in particolare per i servizi di orticoltura o le aziende forestali.

VD chiede di indicare se il divieto di utilizzazione si estende anche ai giardini privati.

BE e LU sottolineano le incongruenze legate all'impiego dei termini «utilizzazione diretta» e «utilizzazione indiretta».

3.3.3. Valutazione dell'attuazione da parte dei Cantoni

Quattro Cantoni (ZH, GL, ZG, AG) e tre conferenze cantonali (CCA, CFP, KPSD) sottolineano che l'attuazione dell'OEDA comporterà probabilmente un aumento del carico di lavoro per i Cantoni legato ai compiti di sorveglianza del mercato (art. 48 cpv. 2 let. c e art. 48 cpv. 2 let. c^{bis} OEDA) e all'introduzione di controlli doganali (art. 48a OEDA). Chiedono quindi che i compiti attribuiti ai Cantoni siano definiti in modo chiaro, così da permettere di valutare il fabbisogno supplementare di risorse. Cinque Cantoni (VS, NE, VD, GE, FR) chiedono un aiuto finanziario alla Confederazione per combattere gli organismi alloctoni invasivi, lotta per la quale il carico di lavoro è esponenziale. GE chiede quali compiti cantonali beneficino del sostegno finanziario della Confederazione. TG e NE sottolineano che le risorse o le capacità a disposizione dei Cantoni per sorvegliare il mercato sono limitate. OW propone di fornire ai Cantoni un aiuto per l'attuazione, così da garantire un'applicazione uniforme dell'OEDA.

4 Rapporto sui risultati concernente l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)

4.1 Introduzione

Le pompe di calore installate all'esterno possono causare rumore e disturbare il vicinato, soprattutto di notte. La legislazione federale in materia di inquinamento fonico prevede quindi che tali impianti possano essere costruiti solo se, nell'ambito della prevenzione, le emissioni foniche sono limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Inoltre, le immissioni foniche generate dal solo impianto non devono superare i valori di pianificazione di cui all'allegato 6 OIF (art. 11 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01; art. 7 cpv. 1 OIF).

I presupposti del rispetto del principio di prevenzione e dei valori di pianificazione si applicano cumulativamente. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale, qualora i valori di pianificazione siano rispettati, si possono prendere in considerazione ulteriori misure di protezione dal rumore nell'ambito della prevenzione solo se in tal modo si riesce a conseguire una sostanziale riduzione supplementare delle emissioni con una spesa relativamente contenuta (DTF 127 II 306, consid. 8; DTF 124 II 517, consid. 5a; cfr. anche DTF 133 II 169, consid. 3.2). Se i valori di pianificazione sono rispettati, il beneficio aggiuntivo di ulteriori misure di limitazione delle emissioni deve quindi superare nettamente i costi che tali misure comportano.

4.2 Situazione iniziale

La presente revisione dell'OIF intende, da un lato, concretizzare il rapporto costi-benefici in un nuovo articolo 7 capoverso 3 appositamente per l'installazione di nuove pompe di calore, specificando così le fattispecie in cui ulteriori misure precauzionali sono da considerarsi proporzionate: qualora i valori di pianificazione siano rispettati, sono considerate tali solo le misure che permettono di conseguire una riduzione delle emissioni di almeno 3 decibel (dB) con l'1 per cento massimo dei costi di investimento dell'impianto (lettera a). Dall'altro lato, nel caso di impianti con potenza variabile, tali misure sono necessarie solo se, a una temperatura esterna superiore a 2 °C, il funzionamento dell'impianto supera il 65 per cento della sua potenza (lettera b). Queste direttive stabiliscono due linee guida chiare e uniformi per la verifica di ulteriori misure precauzionali nel caso in cui i valori di pianificazione siano rispettati. Nel nuovo numero 34 dell'allegato 6 OIF, il progetto prevede inoltre di definire lo stato di esercizio delle pompe di calore determinante per il calcolo del rumore a una temperatura esterna di 2 °C.

Le nuove norme si applicano solo alle pompe di calore aria-acqua utilizzate per il riscaldamento di ambienti e per l'acqua calda. Dal campo di applicazione della normativa sono escluse, ad esempio: le pompe di calore utilizzate per riscaldare piscine private; le pompe di calore con sonde geotermiche, che di solito sono installate negli edifici e non causano emissioni foniche esterne; gli impianti di refrigerazione, che in genere registrano un numero più elevato di ore di funzionamento in estate, comprese le pompe di calore dotate di sistemi di emissione per il raffreddamento degli edifici (ad es. soffitti raffreddanti, ventilconvettori).

4.3 Pareri pervenuti

Sulle modifiche all'OIF sono pervenuti complessivamente 60 pareri: tutti i Cantoni, DCPA ed EnDK, CCA, i partiti I Verdi, PS e UDC come pure altre 29 associazioni di settore e ambientaliste.

4.4 Risultati della procedura di consultazione

4.4.1 Osservazioni generali

In linea di principio, la netta maggioranza dei Cantoni e degli altri partecipanti accoglie l'orientamento della revisione. Mentre la norma di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera a ottiene

ampio consenso, la lettera b del medesimo articolo solleva critiche, poiché questa direttiva, oltre a rientrare nella legislazione sull'energia, non può essere verificata senza una corrispondente prescrizione di misurazione. La maggioranza è favorevole alla definizione dell'esercizio determinante per il calcolo delle immissioni foniche di cui all'allegato 6 numero 34 OIF, ma anche qui si critica il fatto che questa norma sia applicabile a livello esecutivo solo se può essere verificata. Ciò rende necessario una prescrizione di misurazione o eventualmente un adeguamento della normativa stessa.

Molti chiedono che anche le pompe di calore per il raffreddamento possano beneficiare di questa normativa, poiché nella pratica è difficile distinguere tra apparecchi con funzione di solo riscaldamento e quelli con funzione di riscaldamento e raffreddamento. Alcuni partecipanti suggeriscono di definire la dettagliata norma sulle pompe di calore in un aiuto all'esecuzione invece che in un'ordinanza. Per tutte le parti del progetto, molti partecipanti chiedono adeguamenti del testo di legge o modifiche e chiarimenti nel rapporto esplicativo.

4.4.2 Pareri sui singoli articoli

4.4.2.1 Articolo 7 capoverso 3 lettera a OIF

La norma di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera a è accolta con favore dalla maggior parte dei Cantoni nonché da DCPA, EndK e CCA, in quanto è semplice da applicare e comporta certezza del diritto. Un Cantone respinge la norma, poiché indebolisce la protezione dal rumore. Per un altro Cantone tale norma è superflua, in quanto già prevista dall'aiuto all'esecuzione sulle pompe di calore di Cercle Bruit. La metà dei Cantoni chiede di apportare modifiche al testo di legge o alle spiegazioni. In particolare, la norma dovrebbe inoltre applicarsi agli impianti che in piccola parte possono essere utilizzati anche per il raffreddamento, poiché nella pratica è difficile distinguere tra impianti di riscaldamento e di raffreddamento. Alcuni criticano la direttiva che prevede ulteriori limitazioni delle emissioni, ritenendola troppo restrittiva, e chiedono quindi un allentamento della norma. Propongono, ad esempio, di applicarla solo a un livello di immissioni di 3 dB al di sotto dei valori di pianificazione oppure di definire una norma più severa rispetto all'1 per cento / 3 dB. A tal fine sarebbe opportuno esigere provvedimenti pari all'1 per cento dei costi dell'impianto già per un effetto compreso tra 1 e 1,5 dB, oppure considerare determinante il 2 o il 5 per cento dei costi. Chiedono inoltre di chiarire se questa norma debba essere applicata anche ad altre fonti di rumore.

Circa due terzi degli altri partecipanti alla consultazione, tra i quali figurano numerosi rappresentanti del settore, il PS e I Verdi, accolgono la norma in linea di massima o con proposte di modifica. Le modifiche proposte si riferiscono in parte a un allentamento e in parte a un inasprimento della norma. Circa un terzo respinge la norma per vari motivi. L'UDC e l'HEV sono favorevoli alle semplificazioni procedurali, ma temono che dalle modifiche all'OIF possano derivare molte potenziali controversie tra vicini. Criticano inoltre il fatto che le mozioni pendenti sull'argomento ([Mo. 22.3388 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale «Semplificare il passaggio a sistemi di riscaldamento moderni»](#) e [Mo. 21.4381 Jauslin «Armonizzare l'ordinanza contro l'inquinamento fonico con il progresso tecnico»](#)) vengano parzialmente attuate prima di completarne la discussione in Parlamento. Diversi partecipanti chiedono lo stralcio della norma, ritenendo sufficienti le direttive di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera b. WWF, ATA, Alliance Climatique, SES, Ligue suisse contre le bruit e PUSCH chiedono una nuova normativa che permetta di utilizzare solo il 50 per cento degli apparecchi più silenziosi o che si basi su quelli che utilizzano prodotti refrigeranti clima-compatibili.

4.4.2.2 Articolo 7 capoverso 3 lettera b OIF

La norma dell'articolo 7 capoverso 3 lettera b viene accolta con meno favore, con quasi due terzi dei Cantoni che la respingono. La critica principale riguarda il fatto che tale norma stabilisce uno standard tecnico che la maggior parte delle pompe di calore in circolazione soddisfa già. Il criterio, poi, non ha nulla a che vedere con il rumore e una norma simile rientra nella legislazione sull'energia. A ciò si aggiunge il fatto che non è possibile verificare la norma

in fase di esecuzione, poiché non esiste un metodo corrispondente, che invece è essenziale nell'ambito di ricorsi o casi portati in giudizio.

4.4.2.3 Allegato 6 numero 34

La maggioranza dei Cantoni e degli altri partecipanti alla consultazione è favorevole alla definizione dell'esercizio determinante per il calcolo delle immissioni foniche di cui all'allegato 6 capoverso 34, ma anche qui si critica il fatto che questa norma sia applicabile a livello esecutivo solo se può essere verificata. Ciò è possibile solo disponendo di un concetto di misurazione corrispondente o se la norma è concepita in modo orientato alla pratica, ad esempio definendo un determinato intervallo di temperatura anziché una temperatura di esercizio fissa. Alcuni partecipanti criticano il fatto che, con un punto di riferimento fisso, la popolazione residente nelle località alle quote più alte debba sopportare più rumore rispetto alla popolazione che si trova nelle zone della temperatura di riferimento. Il settore sostiene inoltre che, nella pratica, non sono ancora disponibili i dati di esercizio necessari a 2 °C e che sarebbe meglio fissare il punto di esercizio a 7 °C, dal momento che per questa temperatura sono disponibili misurazioni. Un'adeguata correzione del livello permetterebbe poi di convertire questi valori in valori di emissione a 2 °C.

4.4.3 Proposte che esulano dal progetto / Ulteriori proposte e osservazioni

Due rappresentanti del settore chiedono ulteriori modifiche all'OIF, che però esulano dal progetto. Il metodo di calcolo delle immissioni foniche deve essere ulteriormente adattato in modo specifico per le pompe di calore. La suddivisione temporale tra giorno e notte (tra le ore 7.00 e le 19.00) nell'allegato 6 OIF deve essere armonizzata con la suddivisione in vigore per il rumore del traffico (tra le ore 6.00 e le 22.00). Il calcolo dell'inquinamento fonico deve essere necessario solo per gli edifici vicini e non per le finestre del proprio edificio. Le correzioni del livello K1 devono essere ridotte a 2-3 dB di giorno e a 5 dB di notte, mentre la correzione del livello K2 per la tonalità delle immissioni foniche deve essere generalmente ipotizzata come pari a zero. Tra le proposte si chiede inoltre di chiarire nell'OIF che i servizi e i ripostigli, come pure i vani scala e gli studi, non vengano considerati locali sensibili al rumore.

SIA chiede inoltre di aggiornare il riferimento contenuto negli articoli 31a e 32 OIF all'ultima versione del 1° novembre 2020 della norma SIA 18.

4.4.4 Valutazione dell'attuazione

La maggior parte dei Cantoni sottolinea che per l'esecuzione delle norme di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera b e all'allegato 6 numero 34 OIF servono chiare prescrizioni di misurazione, attualmente ancora mancanti. In caso di ricorsi, l'autorità esecutiva deve poter verificare queste informazioni.

I rappresentanti del settore fanno osservare che i dati necessari per soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 6 numero 34 OIF al momento non sono ancora disponibili. Pertanto, per poter utilizzare i dati corretti di 2 dB del punto di esercizio a 7 °C, la prescrizione deve essere modificata. È inoltre necessario un periodo di transizione di due anni.

5 Rapporto sui risultati concernente l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)

5.1 Situazione iniziale

La banca dati per gli impianti di telefonia mobile (banca dati delle antenne) dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) supporta già i Cantoni nella vigilanza sull'osservanza delle limitazioni delle emissioni delle antenne di telefonia mobile ai sensi dell'ORNI. Il rilevamento di questi dati da parte dell'UFCOM e la loro messa a disposizione alle autorità incaricate dell'esecuzione dell'ORNI si fondano oggi su contratti di diritto privato conclusi tra l'UFCOM e gli operatori di telefonia mobile e tra i Cantoni e gli operatori di telefonia mobile.

L'obbligo generale d'informare di cui all'articolo 46 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e l'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 10 ORNI per gli impianti di telefonia mobile devono ora essere concretizzati a livello di ordinanza, migliorando al contempo la base giuridica ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati. Questa base garantisce l'utilizzo della banca dati ai fini dell'esecuzione dell'ORNI per il futuro e ne semplifica lo sviluppo ulteriore.

Concretamente, si tratta di aggiungere all'ORNI un articolo che da un lato obblighi i titolari di impianti di telefonia mobile a notificare all'UFCOM dati concernenti le procedure di autorizzazione e l'esercizio attuale, dall'altro autorizzi l'UFCOM a rilevare i dati e metterli a disposizione per l'esecuzione dell'ORNI. Ciò consente anche di informare correttamente il pubblico.

5.2 Pareri pervenuti

Sulle modifiche all'ORNI sono pervenuti complessivamente 46 pareri. Due organizzazioni e un Cantone hanno fatto sapere di non avere osservazioni (Electrosuisse, Swiss Aerodromes, SZ), mentre un'organizzazione (ECO SWISS) si è astenuta dal presentare un parere motivato, ma ha chiesto maggiori competenze per l'UFCOM in futuro: se i Cantoni dovessero concepire normative proprie in modo indipendente, non vi sarebbe alcun passo avanti decisivo.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Osservazioni generali

La grande maggioranza delle organizzazioni e dei Cantoni accoglie con favore il progetto e il suo orientamento, in particolare la creazione di una chiara base giuridica per la trasmissione dei dati alla banca dati dell'UFCOM. La maggior parte dei Cantoni ha inviato i propri pareri con modello prestampato, proponendo singole precisazioni (cfr. 5.3.2). Gli operatori di telefonia mobile accolgono l'orientamento del progetto, ma hanno delle riserve sulla pubblicazione dei dati. Anche le organizzazioni di protezione sono favorevoli al progetto, ma hanno ulteriori richieste per rendere i dati disponibili al pubblico e alle cerchie interessate.

Solo un'organizzazione (usam) respinge nettamente la modifica dell'ORNI, che ostacolerebbe l'ulteriore potenziamento della 5G ancor più di quanto non faccia oggi.

5.3.2 Pareri sui singoli articoli

Tre Cantoni (JU, NW, SO) e cinque organizzazioni (USS, PS, UCS, ATS, Swissmem) accolgono il progetto senza ulteriori osservazioni di natura sostanziale.

Di seguito si riportano separatamente i pareri pervenuti in base ai singoli capoversi e lettere del nuovo articolo 11a ORNI.

Articolo 11a capoverso 1 lettera a

La maggioranza dei Cantoni e quattro organizzazioni (AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NE, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA, asut, Swisscom) chiedono le seguenti precisazioni: all'UFCOM vanno notificati sia i dati delle schede dei dati sul sito approvate dall'autorità esecutiva sia quelli portati all'attenzione dell'autorità esecutiva a scopo

informativo, poiché non tutte le schede dei dati sul sito aggiornate sono approvate dall'autorità esecutiva competente prima della loro attuazione o del loro utilizzo.

Un'organizzazione (asut) chiede inoltre che i dati siano indicati non solo d'intesa con UFCOM e autorità esecutive, ma anche con gli operatori.

Un'organizzazione (MpA) chiede che vengano notificati tutti i dati necessari per garantire la protezione dalle immissioni e la prevenzione delle emissioni conformemente all'ORNI. Si riferisce, nello specifico, ai dati necessari per la valutazione dello stato di esercizio approvato o attuale di una scheda dei dati sul sito nuova o aggiornata e dei suoi allegati, nonché dei dati relativi a impianti di piccole dimensioni. Inoltre, questi dati devono essere indicati dall'UFAM.

Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono che non vengano notificati esclusivamente i dati degli impianti di telefonia mobile, bensì anche quelli di tutti gli impianti che emettono radiazioni non ionizzanti (RNI). Ai fini di una chiara separazione delle competenze tra UFAM e UFCOM, le due organizzazioni chiedono anche che i dati siano trasmessi all'UFAM e non all'UFCOM; l'UFAM potrebbe eventualmente delegare all'UFCOM la gestione operativa della banca dati.

Un'altra organizzazione (VSS) chiede che vengano notificati i dati di tutti gli impianti di trasmissione, compresi quelli di radiodiffusione e di radiochiamate.

Un'organizzazione (DECHFL) propone che i dati debbano essere notificati 14 giorni prima della messa in esercizio di un impianto. Dopo un periodo di transizione, i dati d'esercizio devono essere notificati almeno quotidianamente.

Un Cantone (VS) richiama l'attenzione su una discrepanza tra la traduzione francese e la versione tedesca.

Articolo 11a capoverso 1 lettera b

Anche in questo caso un Cantone (VS) richiama l'attenzione su una discrepanza tra la traduzione francese e la versione tedesca.

Articolo 11a capoverso 1 lettera c

La maggioranza dei Cantoni e due organizzazioni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, NE, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA) chiedono le seguenti precisazioni: il termine dei dati da notificare almeno ogni due settimane non deve essere disciplinato nell'ORNI, ma deve essere prescritto dall'UFCOM, perché in futuro non si esclude un termine di notifica più frequente.

Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono una notifica dei dati come minimo giornaliera se non addirittura in tempo reale.

Articolo 11a capoverso 2

Non ci sono osservazioni.

Articolo 11a capoverso 3

La maggioranza dei Cantoni e due organizzazioni (AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA) chiedono che l'ordinanza menzioni esplicitamente che anche l'UFAM può accedere ai dati del sistema d'informazione (banca dati).

Due organizzazioni (asut e Swisscom) chiedono inoltre che i dati siano messi a disposizione degli aventi diritti all'accesso solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi di notifica e ai compiti esecutivi. Aggiungono che il termine «persone» deve essere sostituito da «imprese».

Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono che la registrazione dei dati nel sistema d'informazione spetti all'UFAM e non all'UFCOM, autorizzando comunque l'UFAM a trasferire la gestione operativa del sistema d'informazione a un'altra autorità.

Articolo 11a capoverso 4

Gran parte dei Cantoni e due organizzazioni (AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA) chiedono che il capoverso sia modificato in modo da

designare per nome, oltre all'UFCOM, anche gli altri aventi diritto all'accesso al sistema d'informazione, vale a dire l'UFAM e le autorità incaricate dell'esecuzione dell'ordinanza. Chiedono altresì di precisare che non si devono trattare i dati bensì utilizzarli (nel senso di un'ulteriore elaborazione) nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere propri compiti e obblighi e nell'ambito dell'informazione ambientale di cui all'articolo 10e LPAmb.

Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono che anche in questo caso il relativo compito venga affidato all'UFAM anziché all'UFCOM.

Un'organizzazione (MpA) chiede che i dati notificati siano verificati dalle autorità aventi diritto all'accesso. Inoltre, è necessario creare una cronologia delle modifiche relativa all'esercizio di trasmissione degli impianti a fini di monitoraggio e analisi di impatto.

Articolo 11a capoverso 5

Due organizzazioni (HEV, UDC) sostengono espressamente che i dati del sistema d'informazione per gli impianti di telefonia mobile siano pubblicati dall'UFCOM, considerato che vi è già un interesse particolare da parte della popolazione, dell'agricoltura e soprattutto dei proprietari di immobili a ricevere informazioni sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di telefonia mobile.

Un Cantone (BE) è favorevole al capoverso, ma vuole renderlo più specifico, chiedendo che l'UFCOM renda accessibile alla popolazione un estratto dei dati approvati nella scheda dei dati sul sito (direzione di irradiazione, potenza per antenna, frequenze, esercizio adattativo, applicazione, fattore di correzione ecc.) su funksender.ch (mappa delle ubicazioni degli impianti di trasmissione).

Un'organizzazione (VSS) chiede in particolare che la scheda dei dati sul sito giuridicamente approvata, la scheda dei dati sul sito attuale e i valori attualmente impostati per i parametri di esercizio di un impianto elencati nella scheda dei dati del sito siano pubblicati nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione e resi accessibili mediante procedura di richiamo.

Un'organizzazione (MpA) chiede che tutti i dati siano resi accessibili alle autorità e al pubblico.

Un'organizzazione (svu|asep) chiede un diritto di consultazione per le cerchie di popolazione particolarmente coinvolte.

Per motivi di sicurezza e di segreto d'affari, quattro organizzazioni (Salt, Sunrise, Swisscom, asut) chiedono invece lo stralcio del capoverso 5 senza sostituzione. Tra le motivazioni adducono anche il fatto che gli impianti di telefonia mobile devono essere considerati infrastrutture critiche.

Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono che, tenuto conto della legislazione sulla protezione dei dati, la pubblicazione dei dati spetti all'UFAM e non all'UFCOM.

Requisiti del sistema d'informazione

Per un'organizzazione (VSS), il sistema d'informazione dovrebbe consentire anche a persone esterne, ad esempio i media, di effettuare interrogazioni statistiche tramite gli impianti di trasmissione. Anche la popolazione dovrebbe poter accedere alle schede dei dati sul sito mediante procedura di richiamo.

Un Cantone (AG) chiede un'interfaccia automatizzata con il sistema d'informazione. Gli aventi diritto all'accesso ai dati devono essere in grado di pubblicarli nel rispetto del segreto d'affari e di renderli accessibili mediante procedura di richiamo.

Un Cantone (GE) auspica la messa a punto di un software per confrontare i parametri approvati con quelli di esercizio.

5.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Ulteriori proposte e osservazioni

Un'organizzazione (svu|asep) chiede che vengano portate avanti le strategie e le pianificazioni delle misure sviluppate negli ultimi anni, ma soprattutto ulteriori studi sul carico e sulla «resilienza» del mondo animale e vegetale. Occorre delimitare aree in cui si rinuncia alla costruzione di linee ad alta tensione e impianti di trasmissione per le telecomunicazioni.

Due organizzazioni (asut, Swisscom) chiedono che la Confederazione si assicuri che la banca dati delle antenne sia conforme allo stato attuale della tecnica in termini di funzionamento e che anche i Cantoni utilizzino tale banca dati e semplifichino di conseguenza i loro processi. In caso contrario, gli sforzi profusi per creare una base di dati comune non sarebbero compensati da un beneficio corrispondente.

Un Cantone (FR) propone inoltre di inserire nel capitolo 4.4 del rapporto esplicativo sulla modifica dell'ordinanza quanto segue: *La pubblicazione dei catasti cantonali delle immissioni da parte del servizio cantonale incaricato della protezione contro le RNI è espressamente consentita. Tuttavia, l'utilizzo dei dati non comprende diritti di scrittura nel sistema d'informazione dell'UFCOM. Tali diritti di richiamo e di utilizzo sono concessi solo ad altre autorità incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza. L'UFCOM decide gli aventi diritto all'accesso. I servizi cantonali e comunali incaricati della protezione contro le RNI hanno diritto di accesso.*

5.3.4 Valutazione dell'attuazione

5.3.4.1 Pareri dei Cantoni

Un Cantone (VD) chiede l'attuazione contestualmente all'entrata in vigore della nuova ORNI, in particolare la messa a disposizione dei dati alla popolazione.

6 Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni

Abbreviazione	Partecipante	CO2	OEDA	OIF	ORNI
Cantoni					
AG	Argovia	x	x	x	x
AI	Appenzello Interno	x	x	x	x
AR	Appenzello Esterno	x	x	x	x
BE	Berna	x	x	x	x
BL	Basilea Campagna	x	x	x	x
BS	Basilea Città	x	x	x	x
FR	Friburgo	x	x	x	x
GE	Ginevra	x	x	x	x
GL	Glarona	x	x	x	x
GR	Grigioni	x	x	x	x
JU	Giura	x	x	x	x
LU	Lucerna	x	x	x	
NE	Neuchâtel	x	x	x	x
NW	Obvaldo	x	x	x	x
OW	Nidvaldo	x	x	x	x
SG	San Gallo	x	x	x	x
SH	Sciaffusa	x	x	x	x
SO	Soletta	x	x	x	x
SZ	Svitto	x	x	x	x
TG	Turgovia	x	x	x	x
TI	Ticino	x	x	x	x
UR	Uri	x	x	x	x
VD	Vaud	x	x	x	x
VS	Vallese	x	x	x	x
ZG	Zugo	x	x	x	x
ZH	Zurigo	x	x	x	x
Conferenze e associazioni intercantonali					
CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera	x	x	x	x
CFP	Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio		x		
CSF	Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali		x		

Abbreviazione	Partecipante	CO2	OEDA	OIF	ORNI
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	x	x	x	x
CSSM	Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti		x		
Partiti politici					
I Verdi	Partito ecologista svizzero	x		x	
PS	Partito socialista svizzero	x	x	x	x
UDC	Unione Democratica di Centro	x	x	x	x
Associazioni mantello di Comuni, delle Città e delle regioni di montagna					
UCS	Unione delle città svizzere	x	x	x	x
Associazioni economiche / rappresentanti dell'industria e dell'artigianato					
economisuisse	Federazione delle imprese svizzere	x			
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	x		x	x
USC	Unione Svizzera dei Contadini	x	x		
USS	Unione sindacale svizzera	x	x	x	x
Altre organizzazioni e associazioni					
aeesuisse	Organisation faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique	x		x	
AEnEC	Agenzia dell'energia per l'economia	x			
Alliance Climatique	Alleanza per il clima	x		x	
ANS	Amis de la nature Suisse		x		
APP	Associazione professionale svizzera delle pompe di calore	x		x	
ASIC	Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo		x		
ASPN	Associazione Svizzera dei Professionisti dei Neobiota		x		
asut	Associazione svizzera delle telecomunicazioni				x
ATA	Associazione traffico e ambiente	x		x	
ATF / SVK	Associazione Ticinese Frigoristi / Schweizerischer Verein für Kältetechnik	x			
ATS	swissengineering	x		x	x

Abbreviazione	Partecipante	CO2	OEDA	OIF	ORNI
Auto Schweiz	Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure	x			
Axpo	Axpo	x			
Biofuels	Biofuels Svizzera	x			
BirdLife	BirdLife		x		
BoscoSvizzero	Associazione dei proprietari di bosco	x			
CAS	Cooperative d'abitazione svizzera			x	
casafair	casafair		x	x	
CFLR	Commissione federale per la lotta contro il rumore			x	
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio		x		
CFSB	Commissione federale per la sicurezza biologica		x		
Charnet	Schweizerischer Fachverband für Pflanzenkohle	x			
DECHFL	Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein				x
ECO SWISS	Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.	x			x
Electrosuisse	Electrosuisse	x	x	x	x
EZS	Energie Zukunft Schweiz	x			
FiBL	Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica		x		
First Climate	First Climate	x			
FRC	Fédération romande des consommateurs		x		
FSAP	Federazione Svizzera Architetti Paesaggisti		x		
go-climate	go-climate	x			
HEV	Hauseigentümerverschlag Schweiz		x	x	x
Holzenergie Rikon	Holzenergie Rikon	x			
ICOMOS	Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti		x		
Illnau-Effretikon	Illnau-Effretikon		x		
ImmoClima	ImmoClima Svizzera	x		x	
info flora	Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera		x		
InfraWatt	Associazione per la valorizzazione dell'energia prodotta dalle acque reflue,	x			

Abbreviazione	Partecipante	CO2	OEDA	OIF	ORNI
	dai rifiuti, dal calore residuo e dall'acqua potabile				
JardinSuisse	Associazione svizzera Imprenditori giardinieri	x	x		
KliK	Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2	x			
Ligue suisse contre le bruit	Lega svizzera contro il rumore			x	
metal.suisse	metal.suisse		x	x	
MpA	Medici per l'ambiente			x	x
myclimate	myclimate	x			
Ökostrom	Ökostrom Schweiz	x			
Patrimonio Svizzero	Patrimonio Svizzero		x		
PSL	Produttori Svizzeri di Latte	x	x		
PUSCH	Fondazione svizzera per la pratica ambientale	x	x	x	
RETS	Reti termiche Svizzera	x		x	
routesuisse	routesuisse	x			
RWU	Regionalplanung Winterthur und Umgebung		x	x	
Salt	Salt Mobile SA				x
SDAT	Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine		x		
SES	schweizerische Energie-Stiftung	x		x	
SFS	Società forestale svizzera	x	x		
sia	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti			x	
SSA	Società Svizzera di Acustica			x	
suisse.ing	suisse.ing			x	
suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione	x		x	
Sunrise	Sunrise				x
svu asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente		x	x	x
Swiss Aerodromes	Associazione Svizzera degli Aerodromi	x	x	x	x
Swisscom	Swisscom				x
Swissmem	Swissmem	x		x	x
TCS	Touring Club Svizzero	x			
UAK	Unterallmeind Korporation Arth	x			

Abbreviazione	Partecipante	CO2	OEDA	OIF	ORNI
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile	x			
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali	x	x		
USPV	Unione svizzera produttori di verdura	x	x		
VFAS	Associazione Svizzera dei commercianti di veicoli indipendenti	x			
VMI	Associazione dell'industria lattiera svizzera	x			
VSS	Verein Schutz vor Strahlung				x
WWF	WWF	x	x	x	
Totale		77	64	60	46
		112			